

**CODEX**

collana diretta da **PAOLO LORO**

demanio beni pubblici

**CDX26**

# IL CODICE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

**marzo 2016**

**guida normativa e  
raccolta giurisprudenziale**

**EXEO** edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-184-3

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

# IL CODICE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

**marzo 2016**

GUIDA NORMATIVA  
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

**Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di CONCESSIONI DEMANIALI. Tutti i testi sono presentati in versione vigente e coordinata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo, mediante una rigorosa annotazione redazionale. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo, completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.**

Copyright © 2016 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 3 marzo 2016 | materia: demanio e beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 26 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX26 | ISBN: 978-88-6907-184-3 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.



professionisti

pubblica amministrazione

[www.patrimoniopubblico.it](http://www.patrimoniopubblico.it) - [www.exeoedizioni.it](http://www.exeoedizioni.it)

Stato e delle amministrazioni aggiudicatrici". L'avvocato generale sostiene, inoltre, che la direttiva 89/665/CEE, successiva a tale giurisprudenza, non limiti i diritti attribuiti da questa giurisprudenza ai singoli nei confronti delle pubbliche autorità. La direttiva, anzi, intende rafforzare "i meccanismi attualmente esistenti, sia sul piano nazionale sia sul piano comunitario ... in particolare in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette" (cfr. secondo considerando della direttiva 89/665/CEE).

(72) Tuttavia, nella misura in cui il concessionario beneficia di diritti esclusivi o speciali per attività di cui alla direttiva settori speciali, per questi appalti pubblici esso dovrà rispettare le norme di tale direttiva.

(73) Per esempio, la causa *Telaustria*, cit.

## **Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.**

(G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi. A norma dell'articolo 43 del trattato è assicurata la libertà di stabilimento. L'articolo 49 sancisce il diritto di prestare servizi all'interno della Comunità. L'eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo. Nell'eliminazione di questi ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo del settore dei servizi contribuisca all'adempimento dei compiti previsti dall'articolo 2 del trattato di promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

(2) Una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell'Unione europea. Attualmente un elevato numero di ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Tale

situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori dell'Unione europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e l'informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori.

(3) La relazione della Commissione sullo «Stato del mercato interno dei servizi» ha elencato i numerosi ostacoli che impediscono o rallentano lo sviluppo dei servizi tra Stati membri, in particolare dei servizi prestati dalle PMI, le quali sono predominanti nel settore dei servizi. La relazione conclude che dieci anni dopo il previsto completamento del mercato interno esiste un notevole divario tra la visione di un'economia integrata per l'Unione europea e la realtà vissuta dai cittadini e dai prestatori europei. Gli ostacoli elencati riguardano un'ampia varietà di servizi in tutte le fasi dell'attività del prestatore e presentano numerose caratteristiche comuni, compreso il fatto di derivare spesso da procedure amministrative eccessivamente gravose, dall'incertezza giuridica che caratterizza le attività transfrontaliere e dalla mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri.

(4) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PIL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI e la circolazione dei lavoratori, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. È importante sottolineare che il settore dei servizi costituisce un settore chiave in materia di occupazione, soprattutto per le donne, e che esse possono, pertanto, trarre enormi benefici dalle nuove opportunità offerte dal completamento del mercato interno dei servizi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 di migliorare l'occupazione e la coesione sociale e di pervenire ad una crescita economica sostenibile allo scopo di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010 con nuovi e migliori posti di lavoro. L'eliminazione di questi ostacoli, accompagnata da un avanzato modello sociale europeo, rappresenta pertanto una premessa per superare le difficoltà incontrate nell'attuazione dell'agenda di Lisbona e per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e investimento. È quindi importante realizzare un mercato unico dei servizi, mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici nonché diritti sociali e del consumatore.

(5) È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o avvalendosi della libera circolazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro.

(6) Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all'applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l'avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare dopo l'allargamento e, dall'altro lato, l'eliminazione di numerosi ostacoli richiede un

coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi.

(7) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, la disposizione sulla libera prestazione di servizi e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali dovrebbe garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori, che è fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri. La presente direttiva prende altresì in considerazione altri obiettivi d'interesse generale, compresa la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

(8) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi d'interesse economico generale, a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre attività o certi servizi di distribuzione.

(9) La presente direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto essa non si applica a requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti lo sviluppo e l'uso delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie nonché le sanzioni amministrative comminate per inosservanza di tali norme che non disciplinano o non influenzano specificatamente l'attività di servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro attività economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato.

(10) La presente direttiva non concerne i requisiti che disciplinano l'accesso ai finanziamenti pubblici per taluni prestatori. Tali requisiti comprendono in particolare quelli che stabiliscono le condizioni in base alle quali i prestatori hanno diritto a beneficiare di finanziamenti pubblici, comprese specifiche condizioni contrattuali, e in particolare le norme di qualità che vanno osservate per poter beneficiare dei finanziamenti pubblici, ad esempio per quanto riguarda i servizi sociali.

(11) La presente direttiva non pregiudica le misure adottate dagli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità linguistica e culturale e il pluralismo dei media, compresi i relativi finanziamenti. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione. La presente direttiva non incide sulle norme legislative degli Stati membri che vietano la discriminazione in base alla nazionalità

oppure per i motivi specificati all'articolo 13 del trattato.

(12) La presente direttiva è volta a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Essa non armonizza né incide sul diritto penale. Gli Stati membri non dovrebbero poter limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che riguardano specificamente l'accesso ad un'attività di servizi o l'esercizio della stessa aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.

(13) È altrettanto importante che la presente direttiva rispetti pienamente le iniziative comunitarie basate sull'articolo 137 del trattato al fine di conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136 del trattato per quanto riguarda la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

(14) La presente direttiva non incide sulle condizioni di lavoro e di occupazione, compresi i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie annuali retribuite, i salari minimi nonché la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto comunitario; inoltre, la presente direttiva non incide sulle relazioni tra le parti sociali, compresi i diritti di negoziare e concludere accordi collettivi, di scioperare e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario, né si applica ai servizi forniti dalle agenzie di lavoro interinale. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

(15) La presente direttiva rispetta l'esercizio dei diritti fondamentali applicabili negli Stati membri quali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle relative spiegazioni, armonizzandoli con le libertà fondamentali di cui agli articoli 43 e 49 del trattato. Tali diritti fondamentali includono, fra l'altro, il diritto a intraprendere un'azione sindacale in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario.

(16) La presente direttiva riguarda soltanto i prestatori stabiliti in uno Stato membro e non tratta gli aspetti esterni. Essa non riguarda i negoziati nell'ambito di organizzazioni internazionali per gli scambi di servizi, in particolare nel quadro del GATS.

(17) La presente direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico. I servizi d'interesse generale non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. I servizi d'interesse economico generale sono servizi che, essendo prestati dietro corrispettivo economico, rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, alcuni servizi d'interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore dei trasporti, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, mentre altri servizi d'interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore postale, sono oggetto di una deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi stabilita nella presente direttiva. La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi d'interesse economico generale e non si applica alle sovvenzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme comunitarie sulla concorrenza. La presente direttiva non si occupa del follow-up del Libro bianco della Commissione sui servizi d'interesse generale.

(18) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi finanziari, essendo tali attività oggetto di una normativa comunitaria specifica volta a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. Pertanto, tale esclusione concerne tutti i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione, compresa la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi

di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, concernente l'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio .

(19) Poiché nel 2002 è stata adottata una serie di atti normativi relativi ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica nonché alle risorse e ai servizi associati, che ha istituito una disciplina volta ad agevolare l'accesso a tali attività nel mercato interno grazie, in particolare, all'eliminazione della maggior parte dei regimi di autorizzazione individuale, è necessario escludere le questioni disciplinate da tali atti dal campo di applicazione della presente direttiva.

(20) Le esclusioni dal campo di applicazione riguardanti le materie attinenti ai servizi di comunicazione elettronica oggetto delle direttive 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) , 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) , 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) , 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) si applicano non solo a questioni specificamente trattate in dette direttive, ma anche a questioni per le quali le direttive lasciano esplicitamente agli Stati membri la facoltà di adottare talune misure a livello nazionale.

(21) I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

(22) L'esclusione dei servizi sanitari dall'ambito della presente direttiva dovrebbe comprendere i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività sono riservate a professioni del settore sanitario regolamentate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti.

(23) La presente direttiva non incide sul rimborso dei costi dei servizi sanitari prestati in uno Stato membro diverso da quello in cui il destinatario del servizio risiede. La Corte di giustizia ha in numerose occasioni esaminato la questione e riconosciuto i diritti del paziente. È importante affrontare la questione in un altro atto giuridico comunitario, a fini di maggiore certezza e chiarezza giuridica, nella misura in cui essa non sia già oggetto del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità .

(24) Occorre altresì escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di trasmissione, anche all'interno del cinema. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi agli aiuti erogati dagli Stati membri nel settore audiovisivo oggetto delle norme comunitarie sulla concorrenza.

(25) È opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i giochi con denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse, tenuto conto della natura specifica di tali attività che comportano da parte degli Stati membri l'attuazione di politiche di ordine pubblico e di tutela dei consumatori.

(26) La presente direttiva non osta all'applicazione dell'articolo 45 del trattato.



(27) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato per sostenere persone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché hanno un reddito familiare insufficiente, o sono totalmente o parzialmente dipendenti e rischiano di essere emarginate. È opportuno che la presente direttiva non incida su tali servizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e all'integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà sociale.

(28) La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi sociali, né il sistema di aiuti ad esso collegato. Essa non incide sui criteri o le condizioni stabiliti dagli Stati membri per assicurare che tali servizi sociali effettivamente giovino all'interesse pubblico e alla coesione sociale. Inoltre la presente direttiva non dovrebbe incidere sul principio del servizio universale nell'ambito dei servizi sociali degli Stati membri.

(29) Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva.

(30) Esiste già un notevole corpus di norme comunitarie sulle attività di servizi. La presente direttiva viene ad aggiungersi all'acquis comunitario per completarlo. I conflitti tra la presente direttiva ed altri atti comunitari sono stati identificati e sono contemplati dalla presente direttiva, anche tramite deroghe. Tuttavia, occorre prevedere una regola che disciplini eventuali casi residui ed eccezionali in cui sussiste un conflitto tra una delle disposizioni della presente direttiva ed una disposizione di un altro atto comunitario. L'esistenza di un siffatto conflitto dovrebbe essere determinata nel rispetto delle norme del trattato relative al diritto di stabilimento ed alla libera circolazione dei servizi.

(31) La presente direttiva è coerente con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e non pregiudica tale direttiva. Essa riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali, quali l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa. Per quanto concerne la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, una delle deroghe alla disposizione sulla libera prestazione di servizi previste dalla presente direttiva assicura che il titolo II sulla libera prestazione di servizi della direttiva 2005/36/CE resti impregiudicato. Pertanto, la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma di tale direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio.

(32) La presente direttiva è coerente con la legislazione comunitaria relativa alla tutela dei consumatori, come la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»).

(33) Tra i servizi oggetto della presente direttiva rientrano numerose attività in costante evoluzione, fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo, i servizi di gestione delle strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti commerciali. Sono oggetto della presente direttiva anche i

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2015, applicando la riduzione dello zero virgola nove per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2014.
  2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2015.
  3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2015.
  4. La misura minima di canone di Euro 359,27 - prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - è ridotta ad Euro 356,04 a decorrere dal 1° gennaio 2015.
  5. Si applica la misura minima di Euro 356,04 alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.
- Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

**Decreto Ministeriale 25 marzo 2015. Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.**

(G.U. 6 maggio 2015, n. 103)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere;

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e, in particolare, l'art. 40 che istituisce, alle dipendenze dell'allora Ministero dell'industria e del commercio, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, di integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che, in particolare all'art. 13, definisce le norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedurali da adottare per l'intesa tra lo Stato e le Regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e sue modifiche e integrazioni, in particolare il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, che, all'art. 1, comma 7, ha disposto l'aggiunta, alla denominazione di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, le parole "e le georisorse";

Considerato che l'art. 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, prevede l'aggiornamento del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 marzo 2011 recante "Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale";

Visto il decreto direttoriale 22 marzo 2011, recante "Procedure operative di attuazione del

decreto ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto ministeriale 4 marzo 2011";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo";

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, di individuazione e organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico e, in particolare, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, Divisioni II, III, IV (Sezioni UNMIG) e V (funzioni e compiti dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, in raccordo con le Sezioni UNMIG, Laboratori UNMIG);

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ("Legge di stabilità 2015") e, in particolare, l'art. 1, commi 551 e 552 di modificazione dell'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al fine di semplificare la realizzazione delle opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali;

Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento del disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 marzo 2011 ed all'attuazione del disposto dell'art 38, comma 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di disciplina del conferimento dei titoli concessori unici;

Decreta:

Capo I

Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del Ministero, le modalità di conferimento dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché di esercizio delle attività nell'ambito degli stessi titoli minerari.

Art. 2. Definizioni

a) «attività di coltivazione»: insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) «attività di prospezione»: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni

specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino;

c) «attività di ricerca»: insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

d) «CIRM»: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui si avvale la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;

e) «concessione di coltivazione»: titolo esclusivo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 82-ter, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (5), modificato dal comma 34 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

f) «fase di ricerca»: nell'ambito del titolo concessorio unico, fase dell'attività che consiste nell'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche;

g) «fase di coltivazione»: nell'ambito del titolo concessorio unico, insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi che inizia dopo il riconoscimento del rinvenimento di idrocarburi e l'attestazione del passaggio di fase;

h) «giacimento»: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o più livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria;

i) «permesso di prospezione»: titolo non esclusivo che consente le attività di prospezione, rilasciato ai sensi dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e ai sensi della legge n. 239 del 2004;

j) «pre-qualifica»: procedimento attraverso il quale il Ministero accerta, preventivamente alla presentazione delle istanze, il possesso dei requisiti di ordine generale, capacità tecnica ed economica, in capo ai soggetti che intendano svolgere nel territorio italiano le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

k) «titolo concessorio unico»: titolo minerario esclusivo per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, conferito dal Ministero, d'intesa per la terraferma con la Regione, sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una fase di ricerca e in una fase di coltivazione comprensiva della fase di ripristino finale, rilasciato ai sensi del comma 5 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

l) «permesso di ricerca»: titolo esclusivo che consente le "attività di ricerca" rilasciato ai sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 77, della legge 23 agosto 2004, n. 239, per ultimo modificato dal comma 34 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

m) «mare continentale»: mare sul quale lo Stato italiano esercita la propria sovranità costituito dalle acque interne, acque territoriali, acque nella zona economica esclusiva, nella zona di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale, come indicate dallo Stato italiano, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994 n. 689;

n) «Ministero»: Ministero dello sviluppo economico;

o) «progetti sperimentali»: progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti finalizzati alla produzione di idrocarburi subordinata alla dimostrazione dell'assenza di effetti di subsidenza

dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici di cui al comma 1-bis dell'art. 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed inserito dal comma 10 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

p) «Regione»: Regione a statuto ordinario con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma;

q) «Sezione UNMIG»: uffici dirigenziali della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale nonché autorità di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

r) «UNMIG»: Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero.

## Capo II

Modalità per il conferimento del permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, del titolo concessorio unico e del passaggio alla fase di coltivazione nel titolo concessorio unico

### Art. 3. Rilascio titoli minerari, durata, proroghe

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 e dell'art. 38, comma 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento di un titolo minerario. I titoli minerari che abilitano, a seconda dei casi, allo svolgimento di una o più operazioni di cui sopra sono il permesso di prospezione, il permesso di ricerca, la concessione di coltivazione e il titolo concessorio unico.

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i titoli minerari di cui al comma precedente sono rilasciati dal Ministero d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004 o, per i titoli concessori unici, dell'art. 38, comma 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

3. Il permesso di prospezione non esclusivo è accordato con decreto del Ministero, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n), della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.

4. Il permesso di ricerca è conferito con decreto del Ministero, sentita la Sezione UNMIG competente per territorio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 4, della legge n. 9/1991 e dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui

**Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). - Articolo 1, comma 484**

(G.U. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.)

484. Fino alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Legge 28 dicembre 2015, n. 221. Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. - Articoli 53 e 62**

(G.U. 18 gennaio 2016, n. 13)

Art. 53. Materiali litoidi

1. I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

Art. 62. Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano

1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica.

2. Per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di pagamento dei sovracanoni decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa.

3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 137 è inserito il seguente: «137-bis. Per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di cui al comma 137 del presente articolo, sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali».

4. All'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti».



## NORME REGIONALI

### ABRUZZO

#### **Legge Regionale 4 gennaio 1972, n. 1. Istituzione dei tributi propri della Regione. - Articoli 1 - 10**

(B.U. 4 gennaio 1972, n. 1)

##### TITOLO I

##### Tributi propri

##### Capo I - Generalità

Art. 1 Istituzione e decorrenza.

La Regione Abruzzo istituisce, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto regionale e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, i seguenti tributi propri:

- a) imposta sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile;
- b) tassa sulle concessioni regionali;
- c) tassa di circolazione;
- d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

I tributi di cui alle lettere a), c) e d) si applicano a decorrere dal primo gennaio 1972.

La tassa di cui alla lettera b) si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione.

##### Capo II - Imposta sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile

Art. 2 Oggetto. [1]

L'imposta sulle concessioni statali dei beni del e del patrimonio indisponibile si applica alle concessioni aventi per oggetto l'occupazione e l'uso di beni del Demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nel territorio della Regione Abruzzo.

Sono escluse dall'applicazione della imposta le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

[1] L'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1999, n. 146 ha stabilito che il presente articolo va interpretato nel senso che sono escluse dall'applicazione dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, le concessioni sulle aree del demanio marittimo di cui all'art. 01 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 alla cui estensione si è provveduto con l'art. 10 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141.

Art. 3 Aliquota. [2]

L'imposta regionale di cui all'art. 2 si applica nella misura del 100% del canone di concessione statale mineraria.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 33 del 1983 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. n.

59 del 1998

Art. 4 Accertamento, liquidazione e riscossione.

[All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile provvedono, per conto della Regione, gli Uffici statali competenti] [3].

L'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione.

Gli Uffici che hanno in carico la riscossione del canone notificano ai singoli interessati, nelle forme di legge, le somme da versare a titolo di imposta regionale.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2002, n. 11.

Art. 5 Versamento.

Il versamento dell'imposta alla tesoreria della Regione viene effettuato di norma il giorno successivo alla riscossione da parte degli Uffici di cui all'art. 4.

Art. 6 Rilevazioni atti di concessione.

Al Presidente della Giunta regionale saranno trasmessi mensilmente, a cura dei competenti Uffici statali, le copie dei provvedimenti di concessione e di variazione posti in essere dal primo gennaio 1972.

Capo III - Tassa sulle concessioni regionali

Art. 7 Oggetto.

La tassa sulle concessioni regionali si applica agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione Abruzzo nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni.

Gli atti e i provvedimenti adottati da una diversa Regione, per i quali sia stata già pagata la tassa di concessione regionale, non sono soggetti all'analoga tassa stabilita dalla Regione Abruzzo, anche se i medesimi spieghino i loro effetti nel suo territorio.

Art. 8 Misura della tassa.

La tassa sulle concessioni regionali si applica nella misura del 100% delle corrispondenti tasse erariali.

Art. 9 Accertamento, liquidazione e riscossione.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione Abruzzo, gli Uffici statali competenti a eseguire dette operazioni per la tassa sulle concessioni governative.

A tale scopo gli atti e i provvedimenti regionali soggetti a tassa sono trasmessi in copia agli Uffici statali competenti.

Detti Uffici provvedono all'applicazione del tributo ai sensi delle disposizioni vigenti per la tassa sulle concessioni governative, comunicando al concessionario gli elementi sui quali si fonda l'imposizione.

Quando le leggi concernenti le concessioni governative non dispongono altrimenti, la tassa sulle concessioni regionali deve essere corrisposta contestualmente al rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 10 Versamento.

Il versamento della tassa sulle concessioni regionali alla Tesoreria regionale viene effettuato di norma il giorno successivo alla riscossione da parte degli Uffici di cui all'art. 9.

**Legge Regionale 4 novembre 1997, n. 120. Disciplina delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione, delle Province e dei Comuni a favore di Enti, Istituti, Fondazioni, Associazioni Culturali, Ricreative, Assistenziali, del Volontariato e Religiose, nonché dei Partiti, di Associazioni e Movimenti Politici.**

(B.U. 21 novembre 1997, n. 18)

Art. 1 Finalità.

La Regione Abruzzo nel rispetto delle norme nazionali vigenti, ed in particolare della L. 11 luglio 1986 n. 390, disciplina la concessione e la locazione di beni immobili rientranti nel demanio e nel patrimonio della Regione stessa, delle Province e dei Comuni al fine di garantire sia lo sviluppo dell'associazione culturale, ricreativo, assistenziale, religioso e politico, sia la sopravvivenza di Enti, Istituti e Fondazioni aventi le medesime finalità.

Art. 2 Soggetti. [1]

I soggetti dei rapporti di concessione e di locazione sono:

- a) la Regione, le Province e i Comuni ed anche gli Enti di Diritto pubblico regionali nonché gli Enti strumentali della Regione stessa e le IPAB;
- b) gli Enti Locali, gli Istituti, le Fondazioni, le Associazioni Culturali, ricreative e assistenziali, del volontariato e religiose, nonché dei partiti, di associazioni e di movimenti politici, che perseguono fini di rilevante interesse a livello regionale, provinciale e comunale.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 26 del 1999.

Art. 3 Oggetto.

Sono oggetto dei rapporti di locazione e di concessione i beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio della Regione, delle Province e dei Comuni.

Art. 4 Modalità.

La Regione, le Province ed i Comuni danno in concessione o in locazione i beni immobili demaniali e patrimoniali, ai soggetti di cui all'art. 2 lett. b) della presente legge per una durata non superiore ai 19 (diciannove) anni [2].

Le concessioni e le locazioni sono approvate e stipulate per un canone annuo non inferiore a lire 100.000 (centomila) e non superiore al 10% di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 1999, n. 120.

	certificati)	
Q11.5	Riprese (cinematografiche, televisive, spot pubblicitari, documentari, ecc.)	Da euro 500,00 a euro 1.000,00 per giornata
Q11.6	Manifestazioni culturali, artistiche, ecc.	Da euro 400,00 a euro 800,00 per giornata
Q11.7	Allenamenti sportivi (Ass.ni Sportive senza scopo di lucro affiliate a Federazioni Nazionali)	Da euro 200,00 a euro 400,00 l'anno
Q11.8	Altro (suolo o specchi acquei)	Canone annuo (Ca) diviso 365 (366 negli anni bisestili) per giorni di utilizzo

Articolo 15 Eventi estivi sulle banchine di magra del tratto urbano del fiume Tevere.

1. L'importo del canone da corrispondere dal concessionario, è fissato in funzione della formula prevista all'art. 4 (Quota per il Suolo) Codice formula Q1.4 applicando un coefficiente che va da 0,1 a 0,5, a discrezione della amministrazione concedente.
2. Per gli spazi caratterizzati dai marchi e/o loghi a scopo pubblicitario dei soggetti che supportano lo svolgimento della manifestazione verrà corrisposto l'importo di euro/mq. 20,00 a valere per l'intero periodo concessorio relativo all'anno autorizzato.
3. All'interno dell'area concessa sarà possibile posizionare postazioni multimediali a disposizione dei fruitori della manifestazione, ove diffondere informazioni audiovisive di tipo: socio - culturali, istituzionali, sportive, messaggi promozionali e di sicurezza (piani di evacuazione).

## LIGURIA

### **Legge Regionale 19 febbraio 1972, n. 2. Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile.**

(B.U. 21 febbraio 1972, n. 5)

Art. 1 [1]

È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1972, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione Liguria.

Sono escluse dall'imposta regionale le concessioni per le derivazioni di acque pubbliche.

Salvo quanto disposto al comma 4 l'imposta è determinata nella misura del 100 per cento del canone di concessione.

L'imposta è determinata, con decorrenza 1° gennaio 1994, nella misura del 10 per cento del canone per le concessioni dei beni del demanio marittimo.

[1] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 1986, n. 22, dall'art. 6 della L.R. 13 febbraio 1993, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 56

#### Art. 2

L'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa per conto della Regione dagli Uffici competenti alla riscossione del canone.

#### Art. 3

L'Ufficio competente alla riscossione del canone comunica al concessionario, la liquidazione dell'imposta con le istruzioni relative alle modalità del versamento.

#### Art. 4

I proventi dell'imposta sono versati presso la Tesoreria della Regione Liguria.

#### Art. 4-bis [2]

1. Per le violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per la riscossione coattiva dell'imposta si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per le controversie relative all'accertamento ed alla contestazione delle sanzioni, alla riscossione dell'imposta, nonché al rimborso della stessa, è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e successive modificazioni ed integrazioni.

[2] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

#### Artt. 5 - 13 [3]

[3] Articoli abrogati dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

#### Art. 14

Il diritto alla riscossione dell'imposta si prescrive con il decorso di cinque anni. Il diritto alla ripetizione dell'imposta si prescrive in tre anni.

#### Art. 15

Nella prima applicazione dell'imposta, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione scade dopo il 31 dicembre 1971, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

Art. 16

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della regione Liguria.

**Legge Regionale 3 gennaio 2002, n. 1. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime. -  
Articolo 7**

(B.U. 9 gennaio 2002, n. 1)

Art. 7 Proroga della durata delle concessioni demaniali marittime.

1. La durata delle concessioni demaniali marittime rilasciate per un periodo superiore ad un anno ed in scadenza al 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d'uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, è prorogata automaticamente di due anni; in tale periodo la facoltà di revoca è circoscritta alle ipotesi di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice della Navigazione.

2. La durata delle concessioni demaniali marittime rilasciate per un periodo pari od inferiore ad un anno e in scadenza al 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d'uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, è prorogata automaticamente di un anno su richiesta del concessionario.

3. La proroga di cui ai commi 1 e 2 non opera nei confronti delle concessioni demaniali marittime in atto od in scadenza al 31 dicembre 2001 relative ad aree del demanio marittimo interessate da procedimenti approvativi di interventi pubblici o di interesse pubblico, già avviati, in corso di definizione o conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, comportanti un utilizzo incompatibile con il permanere di dette concessioni demaniali. In tali casi i comuni devono rilasciare, nelle more della conclusione dei procedimenti di cui al comma 1 ovvero del rilascio dei conseguenti titoli demaniali, su specifica istanza degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, concessioni di durata inferiore ai termini previsti nei commi 1 e 2.

4. La proroga di cui ai commi 1 e 2 non opera altresì nei confronti delle concessioni demaniali marittime in atto od in scadenza al 31 dicembre 2001 relativamente alle quali risultino avviati e non ancora conclusi procedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Navigazione o di revoca ai sensi dell'articolo 42 del Codice della Navigazione.

5. Alla scadenza del termine di proroga di cui al comma 1, le concessioni di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, come inserito con legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494 sono rinnovate automaticamente sino al 31 dicembre 2015 indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività. Alla scadenza di questo termine si procederà in conformità alle disposizioni nazionali vigenti [1].

[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 67.

**Deliberazione del Consiglio Regionale 9 aprile 2002, n. 18. Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).**

(B.U. 2 maggio 2002, n. 18)

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- la legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), all'articolo 6, comma 3, ha stabilito che le Regioni, per la gestione delle funzioni amministrative loro delegate, predisponessero un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo;
- l'articolo 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ha disposto il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di concessioni sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e con esclusione delle aree e zone ricomprese nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nonché nelle circoscrizioni territoriali soggette alla giurisdizione delle Autorità Portuali di Savona, Genova e La Spezia;
- la legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti), emanata in attuazione del ridetto D.Lgs. n. 112/1998, al Titolo III, nel disciplinare, tra l'altro, il riparto tra Enti territoriali delle funzioni in materia di demanio marittimo, ha riservato alla Regione, all'articolo 8, comma 1, lettera b), l'approvazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale della Costa;
- successivamente con propria D.C.R. 19 dicembre 2000, n. 64 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa che al Titolo II delle relative Norme di Attuazione contiene disposizioni relative al Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo ed alla sua attuazione;

Considerato che:

- l'articolo 11 della ridetta L.R. n. 13/1999, al comma 1, stabilisce che il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime costituisce specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa rivolta a disciplinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di

beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale oggetto del sopramenzionato conferimento al fine dell'esercizio di qualsiasi tipo di attività;

- il ridetto articolo 11, al comma 2, per quanto concerne l'iter formativo del Piano di utilizzazione, riserva alla Giunta regionale la sua predisposizione, sentita la competente Autorità marittima, e dopo aver acquisito il parere delle Province, dei Comuni interessati e delle Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi, demandando al Consiglio regionale la sua approvazione;

Visto il Piano predisposto dalle competenti Strutture regionali ed allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, contenente:

1. i criteri e le finalità generali per l'esercizio delle funzioni amministrative di che trattasi;
2. l'articolazione delle competenze spettanti alla Regione ed ai Comuni;
3. una serie di prescrizioni a carattere generale e specifico da osservarsi nella gestione del demanio marittimo;
4. l'individuazione dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi in materia;
5. le modalità di monitoraggio e di aggiornamento del Piano di utilizzazione;
6. una appendice contenente l'elenco della documentazione necessaria per le richieste di titoli demaniali marittimi;

Dato atto che:

- in ordine al predetto Piano è stata esperita la fase di consultazione-partecipazione prevista nel citato articolo 11, comma 2, della L.R. n. 13/1999 attraverso l'effettuazione di una serie di appositi incontri volti alla illustrazione, consegna dei contenuti della bozza di Piano ed alla raccolta delle osservazioni e dei pareri delle Amministrazioni e dei soggetti di seguito specificati:

a) un incontro tenutosi il 14 novembre 2001 con i Comuni costieri, la Direzione Marittima della Liguria, le Capitanerie di Porto di Genova, Imperia, La Spezia e Savona e le Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi, volto all'illustrazione delle modalità per il trasferimento ai Comuni delle pratiche inerenti le concessioni demaniali marittime - anche alla luce di un apposito disegno di legge di modifica della L.R. n. 13/1999 in corso di predisposizione - nonché all'avvio della fase di consultazione sul Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime in elaborazione;

b) quattro incontri con i Comuni costieri e le rispettive Province di appartenenza, articolati su base provinciale, tenutisi il 21 e 22 novembre 2001;

c) un incontro con la Direzione Marittima della Liguria e le Capitanerie di Porto di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, tenutosi il 26 novembre 2001;

d) tre incontri con le Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi, costituite da FIBA Confesercenti, CNA, SIB e Associazione Stabilimenti Balneari ASCOM, svoltisi il 19, il 26 e il 27 novembre 2001;

- dei predetti incontri sono stati redatti appositi verbali, recanti la sintesi delle osservazioni, dei suggerimenti e dei pareri espressi dalle Autorità Marittime, dagli Enti Locali e dalle Associazioni di categoria sopraindicate e depositati agli atti della struttura Pianificazione Territoriale e Paesistica;

- da tali incontri è emersa una sostanziale condivisione sull'impostazione e sui contenuti del Piano di utilizzazione, sia pure con alcune specifiche richieste di modifiche, all'uopo riportate nei ridetti verbali e pressoché totalmente recepite nel testo oggetto della presente deliberazione;



	- da cm. 61 fino a cm. 100 di diametro	euro	250,00
	- per diametri superiori a cm. 100	euro	280,00

Taglio legname

5A	Legname		
5A1	Legname	euro/q.le	1,00
In presenza di legname già tagliato ed allestito con il solo onere del recupero di materiale già depezzato, i valori sopra riportati potranno essere aumentati fino a euro 2,00/q.le.			
5B	Fascine		
Trattasi di materiale legnoso minuto, con diametro in punta inferiore a cm. 3, generalmente di essenze latifoglie ad alta o media capacità pollonifera, (salici, ontani, pioppi).			
5B1	Fascina (diam. med. cm. 25 e lung. cm. 100 per 10-15 kg)	euro/fascina	0,20

## VENETO

### Legge Regionale 1 dicembre 1989, n. 52. Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda. - Titolo II

(B.U. 4 dicembre 1989, n. 66)

#### TITOLO II

#### Demanio lacuale

Art. 5 Aree del demanio lacuale.

1. In attuazione dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico-ricreativa delle aree del demanio lacuale interessate il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale.

Art. 6 Utilizzo del demanio lacuale.

1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano gli enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali del lago di Garda.

2. Detti criteri riguardano in particolare:

a) la individuazione e la delimitazione delle:

- aree portuali riservate all'esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico, professionale o da diporto;
  - aree portuali di terra destinate all'esercizio di attività artigianali e commerciali;
  - aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l'esercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o approdi turistici;
  - zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto;
- b) l'utilizzo degli introiti della attività concessoria.

Art. 7 Ormeggi e ancoraggi.

1. La concessione per l'occupazione di spazi acquei è rilasciata dagli enti preposti, sulla base delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6 e della specifica legislazione in materia concessionale, salvo la facoltà di delega ai comuni.

Art. 8 Aree demaniali portuali di terra.

1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti preposti, salva la facoltà di delega ai comuni i quali provvederanno nel quadro delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6.

2. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività di scuola nautica sono ridotti del 70% ove si tratti di attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.

Art. 9 Divieto di occupazione.

1. È vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una larghezza di almeno ml 2.50, nonché le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli e ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze.

2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate e delimitate dai competenti organi degli enti preposti.

Art. 10 Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri.

1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli enti preposti, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dell'articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.

2. I canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 sono incamerati dagli enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il demanio statale.

Art. 11 Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria.

1. I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le concessioni previste dagli articoli 7, 8 e 10 sono destinati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo i criteri previsti all'articolo 6.

## **Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33. Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo. - Titolo II, Capo II, Sezione I**

(B.U. 8 novembre 2002, n. 109)

### TITOLO II

Disciplina in materia di operatori turistici

Capo II - Disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari

Sezione I - Disciplina delle concessioni demaniali

Art. 45 Funzioni della Regione.

1. La Regione disciplina le funzioni amministrative in conformità alle disposizioni del Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime".

2. Alla Regione spettano le funzioni di:

- a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;
- b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo a finalità turistico - ricreativa;
- c) formazione del catasto del demanio marittimo a finalità turistico - ricreativa;
- d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico;
- e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale da parte dei comuni;
- f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza.

Art. 46 Funzioni dei comuni.

1. Ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, è trasferita la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

2. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta in relazione alle funzioni esercitate relative all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni, anche su supporto informatico.

3. I comuni forniscono i dati e le informazioni richiesti dalla Giunta regionale, che ne fissa anche le modalità di trasmissione.

Art. 47 Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.

1. Il Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa è costituito dalle direttive regionali specificate nell'allegato S/1 e si attua attraverso i piani particolareggiati comunali degli arenili redatti in conformità delle predette direttive regionali.

2. Su richiesta dei comuni la Giunta regionale può concedere deroghe alle direttive regionali di cui all'allegato S/1 motivate dalle caratteristiche geofisiche e morfologiche dei luoghi.

3. L'adeguamento dei piani alle direttive deve avvenire, entro il 31 dicembre 2005, attraverso la deliberazione di adozione di variante parziale del piano regolatore generale secondo le

procedure semplificate previste dai commi da 10 a 14 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni [1].

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, non possono essere adottati né approvati strumenti urbanistici comunali che non prevedano l'attuazione delle direttive di cui all'allegato S/1.

5. In attesa di adeguamento dei piani i comuni possono rilasciare nuove concessioni purché in conformità con le direttive contenute nel piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.

[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 35.

Art. 48 Procedura per il rilascio, rinnovo e variazione del contenuto delle concessioni.

1. Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle concessioni di cui alla presente legge devono essere presentate presso i competenti uffici corredate dalla documentazione prevista dall'allegato S/2 e con le procedure di cui all'allegato S/3.

2. La domanda è pubblicata mediante affissione nell'albo del Comune. Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 48-bis Disciplina del commercio in forma itinerante [2].

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle aree predette, nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni [3].

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche. Il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in funzione dell'ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti, comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse [4].

3. Non possono essere ammessi all'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purché rispondano alle condizioni e modalità di cui al comma 1, in numero inferiore a quelli già ammessi dall'autorità marittima nell'ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente esercitato.

4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità determinato dal comune ai sensi del comma 1 [5].

4-bis. [Ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune. Nel caso il

medesimo operatore presenti domanda di assegnazione di nulla osta per più comuni dovrà indicare, in ciascuna domanda presentata, l'ordine di preferenza nella assegnazione. Il comune, in fase di rilascio del nulla osta, compie le verifiche necessarie al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma] [6].

4-ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata ad un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità. I nulla osta non possono essere ceduti distintamente dall'autorizzazione per il commercio su area pubblica e dall'azienda a cui ineriscono [7].

5. Per l'anno 2013 il comune rilascia i nulla osta con durata annuale secondo un ordine di priorità fissato sulla base del criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul demanio marittimo e, in subordine, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche [8].

[1] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[4] Comma già modificato dall'art. 16 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 55 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 8. La Corte Costituzionale, con sentenza 14 marzo 2014, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 16 e 5 citati.

[5] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[6] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 55 e soppresso dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 8.

[7] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 55.

[8] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 55.

Art. 49 Canone e imposta regionale sulle concessioni. [9]

1. Il comune, in riferimento alle concessioni che rilascia, esercita le funzioni di accertamento dei canoni di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni ed agisce altresì in giudizio per il recupero coattivo dei canoni dovuti e non corrisposti.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i termini e le modalità per il pagamento del canone di cui al comma 1.

3. Il comune, in riferimento alle concessioni che rilascia, esercita inoltre le funzioni di accertamento e riscossione dell'imposta regionale di cui alla legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1, "Disciplina dell'imposta sulle concessioni statali" e successive modificazioni, ed agisce in giudizio per il recupero coattivo dell'imposta dovuta e non pagata.

4. Per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa è assegnato a ciascun comune il sessanta per cento dell'imposta regionale riscossa nel territorio di competenza, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative.

5. Le amministrazioni comunali, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della riscossione, riversano alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 13.

Art. 50 Deposito cauzionale.

1. I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, provvedono a stipulare polizza fideiussoria per un importo pari al doppio del canone annuo da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio.

Art. 51 Esecuzione delle opere, vigilanza.

1. Dopo il rilascio dell'atto di concessione, il Comune immette il concessionario nel possesso

per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa del capitale investito". Di poi, la proroga disposta dal legislatore nazionale non si traduce in un rinnovo automatico, vietato dalla disciplina comunitaria, anche per le seguenti ulteriori ragioni. La norma contenuta nel citato articolo 1, comma 18, si limita a prevedere una "proroga" del "termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto e in scadenza entro il 31-12-2015 fino a tale data". Il legislatore, dunque, non attua un "rinnovo" attraverso la previsione di una nuova concessione che si sostituisce alla precedente in via automatica e senza procedura selettiva. Agisce piuttosto sulla concessione in essere, non rinnovando l'atto ma limitandosi ad allungarne il termine di efficacia, così disponendone una mera "proroga". Questa, inoltre, ha portata limitata, in quanto: - la proroga, a differenza del rinnovo, è consentita solo per le concessioni in essere e non ancora scadute; - costituisce un beneficio "una tantum", funzionale alla contingente esigenza di procedere ad una organica revisione della disciplina normativa dell'istituto in pieno ossequio alle disposizioni comunitarie; - sotto tale profilo, pertanto, non è un aspetto generale, tipico ed ordinario del regime normativo nazionale della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, sì da potersi porre in contrasto con il divieto comunitario del rinnovo automatico; - essa è, dunque, vicenda meramente temporanea, contingente e transitoria, con l'ulteriore specificazione (che ne connota un ulteriore aspetto di differenziazione rispetto al rinnovo) che il suo effetto non si traduce sempre e comunque in una nuova integrale decorrenza del termine originario di durata, risultando normativamente fissato il termine ultimo del 31-12-2015, il quale lascia variare la concreta durata della proroga in relazione alla data di scadenza originaria del rapporto. Le considerazioni tutte sopra svolte evidenziano, dunque, che la normativa nazionale transitoria recata dall'articolo 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009 non si pone in contrasto con l'articolo 12 della Direttiva, né con riferimento alla natura della disposizione, né con la sua ratio ed i suoi contenuti. Trattasi, invero, di una scelta ragionevole del legislatore nazionale, finalizzata non all'elusione della disposizione comunitaria ma ad una più efficace attuazione (da realizzarsi attraverso l'emanazione di una completa ed organica regolamentazione nazionale della materia) dei principi da essa affermati, nel contempo consentendo agli attuali concessionari anche l'ammortamento degli investimenti, interesse quest'ultimo, per come si è sopra detto, comunque non estraneo alle valutazioni dell'organo comunitario. La disapplicazione operata dalla delibera del Presidente dell'Autorità Portuale n. 196 del 22-11-2010, oggetto di impugnativa è, pertanto, illegittima, rinvenendosi in tal modo l'illegittimità del relativo motivo posto a fondamento della reiezione delle richieste di proroga automatica in applicazione del richiamato comma 18.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -->  
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL  
RAPPORTO --> PROROGA --> DECRETO 194/2009 MILLEPROROGHE

TAR LIGURIA, SEZIONE I n.55 del 20/01/2016 - Relatore: Richard Goso - Presidente: Roberto Pupilella

Sintesi: **La proroga delle concessioni demaniali prevista dal d.l. n. 194 del 2009 e,**

**successivamente, dall'art. 34 duodecies della legge n. 221 del 2012, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 179 del 2012 è applicabile alle sole concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.**

**Sintesi: La proroga delle concessioni demaniali prevista dal d.l. n. 194 del 2009 e, successivamente, dall'art. 34 duodecies della legge n. 221 del 2012, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 179 del 2012 è motivata dall'esigenza di far rientrare dagli investimenti gli operatori che avevano fatto affidamento sulla precedente legislazione in materia di diritto di insistenza, dando loro il tempo necessario all'ammortamento delle spese sostenute.**

Estratto: «Il terzo motivo di ricorso sostiene la domanda di accertamento inerente alla durata della citata concessione che, ad avviso della ricorrente, non potrebbe essere limitata al periodo biennale originariamente stabilito dall'Autorità Portuale, bensì estesa al 31 dicembre 2020, giusta le proroghe disposte, dapprima, con il d.l. n. 194 del 2009 e, successivamente, dall'art. 34 duodecies della legge n. 221 del 2012, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 179 del 2012. La disposizione richiamata dalla ricorrente stabilisce: "Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494". Nonostante le evidenti difficoltà di lettura frapposte dal complesso testo normativo, è evidente l'intento del legislatore di prevedere una disciplina eccezionale che, attraverso un'ulteriore proroga del termine di durata delle concessioni demaniali "in essere", consenta di salvaguardare gli interessi degli operatori del settore fino all'adeguamento della normativa interna ai principi comunitari. L'odierna ricorrente, però, non ha introdotto in giudizio argomenti intesi a dimostrare che la concessione di cui si controverte rientra effettivamente nel novero delle concessioni demaniali marittime "con finalità turistico-ricreative", unica categoria che, in forza della citata previsione, beneficia della proroga ex lege. A prescindere da tale rilievo, la pretesa di parte ricorrente è comunque destituita di giuridico fondamento, poiché la proroga di che trattasi concerne le concessioni "in essere", locuzione che, tenendo conto della ratio normativa, comprende i soli provvedimenti ampliativi già efficaci e in corso di esecuzione, non le concessioni che, come nel caso in esame, siano state semplicemente assentite, ma non ancora portate ad esecuzione mediante la formalizzazione del titolo e l'immissione nel possesso del bene demaniale. La ragione della proroga disposta dal legislatore deve essere individuata, infatti, nell'esigenza di far rientrare

dagli investimenti gli operatori che avevano fatto affidamento sulla precedente legislazione in materia di diritto di insistenza, dando loro il tempo necessario all'ammortamento delle spese sostenute (Cons. Stato, sez. VI, 16 maggio 2013, n. 2663).»

TAR MOLISE n.162 del 17/04/2015 - Relatore: Domenico De Falco - Presidente: Antonio Onorato

**Sintesi: La proroga prevista dall'art. 1, co. 18, d.l. 194/2009 si applica anche alle aree rientranti nel demanio dello Stato.**

**Sintesi: La proroga prevista dall'art. 1, co. 18, d.l. 194/2009 si applica alla concessione demaniale marittima rilasciata per il ricovero delle imbarcazioni da diporto, in quanto intuitivamente funzionale ad accrescere la ricettività turistica della zona.**

**Sintesi: La proroga prevista dall'art. 1, co. 18, d.l. 194/2009 prescinde dalle condizioni richieste dal D.P.R. 296/2005.**

**Sintesi: L'esigenza di tutelare gli investimenti fatti dai concessionari nel vigore del previgente regime che accordava il diritto di insistenza e la limitatezza temporale della proroga, costituiscano motivi ragionevoli e idonei a giustificare la proroga prevista dall'art. 1, co. 18, d.l. 194/2009, fermo restando che una tale conclusione non potrebbe certo resistere a fronte di ulteriori modifiche legislative che introducessero proroghe ulteriori, le quali, di fatto, eliminerebbero il connotato di provvisorietà della disciplina in questione, reintroducendo surrettiziamente il diritto di insistenza dei concessionari in violazione del principio di concorrenza.**

**Sintesi: La clausola dell'avviso d'asta che esclude proroghe automatiche della concessione demaniale marittima non impedisce l'applicazione della disciplina introdotta dall'art. 1, co. 18, d.l. 194/2009.**

Estratto: «Ciò premesso, con il primo motivo del ricorso parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1, co. 18, del d.l. 30 dicembre 2009 convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, modificato dall' art. 34-duodecies, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 delle concessioni, come quella di specie, in vigore alla data di entrata in vigore del decreto relative a beni demaniali «marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto». Secondo parte attrice la disposizione in esame avrebbe dovuto applicarsi anche alla fattispecie con la conseguenza che il rifiuto di proroga sarebbe illegittimo. Secondo l'Amministrazione resistente, invece, l'area oggetto della concessione rientrerebbe nell'ambito di applicazione del d.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 relativo ai beni demaniali statali, per i quali troverebbe applicazione un autonomo procedimento di proroga (subordinato al ricorrere di determinate condizioni) che escluderebbe la proroga automatica dettata dal d.l. n. 194/2009. Inoltre la lex specialis della selezione conteneva una clausola che escludeva le proroghe automatiche. Il motivo è fondato. In primo luogo non coglie nel segno l'eccezione proposta dall'Agenzia del Demanio



secondo cui la proroga automatica, invocata dai ricorrenti, non sarebbe applicabile al caso di specie perché l'area oggetto di causa rientrerebbe nel Demanio pubblico dello Stato al quale non si applicherebbe l'art. 1, co. 18, del d.l. n. 194/2009. In contrario, il Collegio evidenzia come la norma citata disponga la proroga delle concessioni rilasciate per finalità turistico-ricreative, senza annettere rilievo alla circostanza che i beni oggetto di concessione rientrino o meno tra quelli del demanio marittimo, attribuendo invece significato rilievo decisivo alla specifica destinazione, turistico-ricreativa, a cui l'area oggetto del provvedimento abilitativo viene adibita. Nel caso di specie, né l'avviso pubblico di selezione né la convenzione accessiva precisano quali siano le finalità dell'atto di concessione, dovendosi in tal caso attribuire rilievo alla destinazione proposta dagli interessati che nella propria offerta hanno espresso l'intendimento di realizzare un punto di ricovero per imbarcazioni da diporto. Come notato dalla giurisprudenza, la disciplina codicistica relativa alle concessioni per finalità turistico-ricreative, era integrata dalla l. n. 494 del 1993 (di conversione del d.l. n. 400/1993) in base alla quale le concessioni demaniali potevano essere rilasciate, tra l'altro, per servizi e attività portuali nonché per finalità strumentali alle stesse (cfr. TAR Lazio, sez. II-bis, 19 novembre 2013, n. 9891). Tra queste ultime, il Collegio ritiene possano includersi anche quella di ricovero delle imbarcazioni da diporto, in quanto intuitivamente funzionale ad accrescere la ricettività turistica della zona (cfr. da ultimo: Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2015, n. 462; id., 18 aprile 2013, n. 2151). Né in contrario può invocarsi, come fa l'Agenzia del Demanio, l'applicazione del d.P.R. n. 296/2005 che subordina la proroga delle concessioni del demanio statale al ricorrere di specifiche condizioni. E infatti, a prescindere dall'applicabilità della regolamentazione dettata nel decreto da ultimo citato ai beni demaniali oggetto del presente giudizio, la proroga di cui al d.l. 194/2009 prescinde da ogni valutazione di merito ed è dettata per finalità, come subito si vedrà, di carattere generale, sovrapponendosi alle discipline specifiche dettate in materia. Rilevato che in linea di principio la concessione di cui i ricorrenti sono beneficiari rientrerebbe nell'ambito applicativo del d.l. n. 194/2009, occorre dare conto dei dubbi emersi in giurisprudenza sulla legittimità di tale regolamentazione in relazione ai principi di diritto europeo. Al riguardo, è utile premettere che l'art. 1, co. 18, del d.l. n. 194/2009, è stato introdotto a seguito dell'avvio della procedura d'infrazione comunitaria n. 2008/4908, aperta nei confronti dello Stato italiano per il mancato adeguamento all'articolo 12, comma 2, della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), il quale vieta qualsiasi forma di automatismo che, alla scadenza del rapporto concessorio, possa favorire il precedente concessionario. La Commissione europea aveva denunciato il contrasto dell'art. 37 cod. nav. con gli artt. 43 e 81 del Trattato CE (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE) sul presupposto che, nell'attribuire preferenza al momento della scadenza della concessione al vecchio concessionario, lo stesso art. 37 costituiva un ostacolo all'accesso al mercato di nuovi operatori economici del settore. In ragione di ciò, il legislatore statale è intervenuto con l'art. 1, comma 18, del citato d.l. n. 194 del 2009, con il quale sono state previste: - la soppressione del secondo comma dell'articolo 37 cod. nav., nella parte in cui stabiliva la preferenza accordata al vecchio concessionario; - la proroga al 31 dicembre 2015 (in seguito estesa fino al 31 dicembre 2020) delle concessioni per finalità turistico-ricreative in scadenza prima di tale data e in atto al 30 dicembre 2009, giorno dell'entrata in vigore dello stesso decreto-legge. L'art. 1, comma 18, sopra citato, ha attribuito a tale disciplina carattere transitorio, in attesa della revisione della legislazione in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento, sulla base di una intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei principi

di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui al citato art. 37, secondo comma, cod. nav. La Corte Costituzionale, ha recentemente utilizzato siffatta disciplina come paradigma per vagliare la legittimità di alcune leggi regionali, precisando che la finalità perseguita dal legislatore con il d.l. n. 194/2009 era quella di rispettare gli obblighi comunitari in materia di libera concorrenza, consentendo, contemporaneamente, ai concessionari titolari di strutture turistico-ricreative di completare l'ammortamento degli investimenti nelle more del riordino della materia, da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni (cfr. Corte Costituzionale 18 luglio 2011, n. 213). Alla luce di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha ritenuto che la proroga disposta dal ripetuto decreto legge non sarebbe illegittima, in quanto di carattere provvisorio, del resto, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha osservato che la stessa Corte costituzionale, con la pronuncia appena riferita, ha assunto la previsione in questione a parametro di riferimento per il giudizio di costituzionalità. Sennonché, prosegue il Consiglio di Stato, sarebbe paradossale che la Corte invocasse a supporto del proprio giudizio una disposizione illegittima, laddove avrebbe potuto in quella stessa sede dichiarare incostituzionale la previsione in questione ai sensi dell'art. 27 della legge 87/1953, che ammette la declaratoria di incostituzionalità, quando l'illegittimità della norma diversa da quella direttamente impugnata derivi come conseguenza dalla decisione adottata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2014, n. 1307; id. 27 dicembre 2012, 6682). Invero, due recenti pronunce hanno rimesso alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la questione pregiudiziale sulla legittimità dell'art. 1, co. 18, del d.l. n. 194/2009 (TAR Lombardia, sez. IV, sentenza, 26 settembre 2014, n. 2401 e TAR Sardegna, sez. I, ordinanza, 28 gennaio 2015, n. 224), ritenendo, in estrema sintesi, che la proroga accordata alle concessioni in essere, sia sprovvista di una motivazione ragionevole e violi i principi concorrenziali applicabili anche al caso di concessioni, secondo quanto ritenuto dalla stessa Corte di Giustizia (sez. II, 17 luglio 2008, n. 347). Il Collegio ritiene che l'esigenza di tutelare gli investimenti fatti dai concessionari nel vigore del previgente regime che accordava il diritto di insistenza e la limitatezza temporale della proroga, costituiscano motivi ragionevoli e idonei a giustificare la contestata proroga, fermo restando che una tale conclusione non potrebbe certo resistere a fronte di ulteriori modifiche legislative che introducessero proroghe ulteriori, le quali, di fatto, eliminerebbero il connotato di provvisorietà della disciplina in questione, reintroducendo surrettiziamente il diritto di insistenza dei concessionari in violazione del principio di concorrenza. Ritenuta l'applicabilità al caso di specie della disciplina sulla proroga di cui al più volte citato art. 1, co. 18, del d.l. n. 194/2009, il Collegio ritiene che il diniego opposto dall'Agenzia del Demanio ai ricorrenti non sia in linea con le predette coordinate normative. Il gravato diniego si limita a respingere la richiesta dei ricorrenti senza tuttavia addurre alcuna specifica motivazione, limitandosi a sostenere che i concessionari sarebbero stati morosi nel pagamento del canone. Sennonché, secondo quanto risultante agli atti e non contestato dalla resistente, l'avvio dell'attività in concessione non è stato possibile a causa dell'insediamento nell'area demaniale di insediamenti abusivi e, per questo motivo, l'Amministrazione ha tollerato che i concessionari non versassero i canoni, senza intraprendere azioni di recupero o avviare procedimenti volti a far dichiarare la decadenza della concessione. Deve, peraltro, rilevarsi che la proroga automatica non precludeva all'Amministrazione di adottare provvedimenti di autotutela o di decadenza sanzionatoria, purché ricorressero i relativi presupposti, instaurando il necessario procedimento e garantendo la partecipazione degli interessati. Tali adempimenti, nella specie,

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -->  
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL  
RAPPORTO --> RINNOVO --> AFFIDAMENTO DEL PRIVATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.4344 del 18/09/2015 - Relatore: Giulio Castriota Scanderbeg - Presidente: Stefano Baccarini

**Sintesi: La posizione di concessionario demaniale provvisorio non vale a legittimare alcun affidamento circa il rinnovo del titolo a regime.**

Estratto: «5.-Con il quarto motivo, la società appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza che non avrebbe dato riscontro alla censura di primo grado, focalizzata sulla corretta qualificazione del rapporto inter partes, derivante dal "rinnovo" di una concessione già esistente e non già dal rilascio di una nuova concessione. Anche tale motivo non è suscettibile di favorevole esame. Il T.a.r., nella impugnata sentenza, ha ben messo in evidenza come la concessione in titolarità della appellante fosse una concessione provvisoria, rilasciata in via d'urgenza nell'anno 1994 ai sensi dell'art. 10 reg.cod.nav., che non avrebbe potuto legittimare il rilascio del titolo in via definitiva ai sensi dell'art. 37 cod. nav. Ora, tale considerazione, di per sé assorbente, appare pienamente condivisibile, atteso che la posizione di concessionario demaniale provvisorio ( e non vi è dubbio che la concessione del 1994 di cui era titolare la società appellante avesse tale specifica connotazione) non vale a legittimare alcun affidamento circa il rinnovo del titolo a regime. Non induce in contrario avviso il rilievo secondo cui la concessione del 1994 era provvisoria solo in via nominale ( non contenendo indicazione di durata), atteso che ciò che conta ( ai fini della interpretazione della natura del titolo) è il fondamento normativo del provvedimento in congiunzione con la sua espressa qualificazione letterale: elementi questi che depongono nel senso del carattere provvisorio del titolo, rilasciato appunto ai sensi dell'art. 10 reg.cod.nav..»

**Sintesi: Eventuali finanziamenti pubblici ricevuti dal concessionario demaniale attuale non possono rappresentare elementi utili a costituire in suo favore un diritto di insistenza sul titolo in scadenza.**

Estratto: «14.-Con il motivo XIV la società appellante lamenta la mancata valutazione dei profili connessi ai finanziamenti pubblici ricevuti da essa esponente in vista degli investimenti da compiere sugli spazi demaniali oggetto di concessione nonché la mancata valutazione dell'interesse pubblico sotteso ai livelli occupazionali connessi all'esercizio dell'attività da svolgere sul tratto di arenile in contestazione. Il Collegio osserva che eventuali finanziamenti pubblici ricevuti dal concessionario demaniale attuale non possono rappresentare elementi utili a costituire in suo favore un diritto di "insistenza" sul titolo in scadenza. Se così non fosse sarebbe smentita nei fatti l'opzione normativa della temporaneità dei titoli demaniali e della loro assegnazione, alla scadenza, a chi riesca a dimostrare la più proficua utilizzazione del bene per finalità maggiormente soddisfattive dell'interesse pubblico, all'esito di un procedimento funzionale alla valutazione comparativa delle domande di assegnazione. Quanto ai profili

occupazionali, è giusto che di questi l'amministrazione concedente tenga conto, ma in sede di valutazione comparative delle domande, e non già ( come intenderebbe l'appellante) ai fini della commutazione di un rapporto concessorio precario in un rapporto ordinario e peraltro senza il previo esame, anche sotto tal profilo, delle offerte concorrenti.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.980 del 26/02/2015 - Relatore: Giulio Veltri - Presidente: Giorgio Giaccardi

**Sintesi: L'aspettativa di rinnovo della concessione demaniale marittima scaduta appare recessiva di fronte agli obblighi di evidenza pubblica ormai pacificamente operanti anche in relazione alle concessioni, ed al carattere comunque discrezionale delle valutazioni rimesse alla P.A. in ordine all'utilizzo e destinazione dell'immobile, una volta scaduto il rapporto concessorio.**

Estratto: «E' piuttosto l'affermazione circa la sussumibilità dell'isola lagunare nel demanio marittimo a non convincere. In tema di demanio pubblico l'art. 822 c.c. opera una distinzione fondamentale tra beni che "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico" (che sono i beni indicati nel primo comma e che costituiscono la cd. categoria del demanio necessario) e beni che "fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato" (indicati nel secondo comma e costituenti la cd. categoria del demanio non necessario ovvero legale). Appartengono al demanio necessario i beni del demanio marittimo, ossia: a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo (art. 822 c.c. e 28 cod. nav.) Nell'elencazione, da considerarsi tassativa, non sono ricomprese le isole, neanche quando queste siano interne ad una laguna. Il giudice di prime cure ha nonostante ciò ritenuto che l'isola di San Giacomo, in quanto interamente occupata da manufatti di proprietà demaniale, potesse considerarsi una "pertinenza lagunare", ai sensi dell'art. 29 del cod. nav., a mente del quale costituiscono pertinenze le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale. Tuttavia le "costruzioni" costituiscono pertinenze solo laddove insistono sul demanio marittimo o sul mare territoriale e siano caratterizzate da un rapporto di accessorietà rispetto al bene demaniale col quale si immedesimano, essendo destinate in modo durevole a servizio del demanio marittimo (com'è per i fari, i moli, gli argini). Nel caso di specie: a) le costruzioni non possiedono, e non è stato dimostrato, il rapporto di accessorietà; b) anche a volerne ipotizzare, in astratto, la natura pertinenziale rispetto ai pubblici usi della laguna, accedono comunque ad un suolo di circa 12.000 mq che non ha le caratteristiche del demanio marittimo). Ciò chiarito, e ritenute pertanto inapplicabili le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, così come convertito nella L. 25/2010, in materia di concessioni turistico balneari, è agevole rilevare che il rapporto concessorio di cui trattasi, fosse, all'epoca dei fatti, ormai scaduto, e che l'aspettativa di rinnovo nutrita da V. fosse posizione giuridica molto flebile, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di evidenza pubblica ormai pacificamente operanti anche in relazione alle concessioni, ed al carattere comunque discrezionale delle valutazioni rimesse all'amministrazione in ordine all'utilizzo e destinazione dell'immobile, una volta scaduto il rapporto concessorio. La decisione, successiva alla scadenza del rapporto concessorio, di bandire una procedura concorsuale, o di dismettere il bene, non necessitava quindi di

motivazione particolare sul piano amministrativo. L'aver individuato elementi di criticità emersi durante il rapporto ed averli posti a base della decisione di non rinnovare, costituisce, piuttosto, frutto dell'osservanza dell'art. 12 del contratto di concessione, nella parte in cui fa "salva la possibilità di rinnovo" su istanza della V.A.S. La clausola lascia però all'amministrazione facoltà decisionale ("ove accordato dall'amministrazione": così si esprime l'art. 12 cit. in relazione alla possibilità di rinnovo), e deve comunque essere interpretata secondo buona fede, non essendo ragionevole prospettare un obbligo di rinnovo sine die. In disparte l'evidente contrasto dei contenuti, con il sopravvenuto quadro ordinamentale.»

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.8321 del 18/09/2013 - Relatore: Francesco Arzillo -  
Presidente: Eduardo Pugliese

**Sintesi: La sentenza che accerta l'implicita revoca del rigetto dell'istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima, dichiarando per questo l'improcedibilità del ricorso, fa nascere in capo all'interessato una situazione di affidamento qualificato, dalla quale scaturisce l'obbligo del Comune di riesaminare e definire la posizione del medesimo mediante un provvedimento formale, sulla base di un nuovo procedimento.**

Estratto: «4. Il Collegio rileva la fondatezza delle eccezioni della difesa comunale nella parte in cui esse affermano l'insussistenza del presupposto fondamentale per l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, consistente in una sentenza di accoglimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2724).5. E' da ritenersi tuttavia che sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 32, comma 2 cod. proc. amm., della conversione dell'azione proposta in un'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione, avuto riguardo:a) al fatto che la motivazione della sentenza di improcedibilità e le successive vicende hanno fatto nascere in capo all'interessata una situazione di affidamento qualificato, dalla quale scaturisce l'obbligo del Comune di Nettuno di riesaminare e definire la posizione della medesima mediante un provvedimento formale, sulla base di un nuovo procedimento;b) all'avvenuta diffida dell'Amministrazione in data 6 novembre 2012 (che va considerata alla stregua di un'istanza di avvio del nuovo procedimento), e alla rituale instaurazione del presente giudizio entro il termine annuale previsto dall'art. 31, comma 2 cod. proc. amm..»

**DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -->  
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL  
RAPPORTO --> RINNOVO --> D.L. 400/1993**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.21045 del 21/05/2015 - Relatore: Silvio Amoresano - Presidente: Saverio Felice Mannino

**Sintesi: Posto che le disposizioni che prevedono proroghe automatiche di concessioni demaniali marittime sono in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza, vi è un obbligo di**

**disapplicazione del D.L. n. 400 del 1993, art. 01 per il periodo in cui è stato in vigore, da cui deriva la caducazione di eventuali taciti rinnovi delle concessioni, in ragione del venire meno del presupposto normativo su cui si fondavano.**

Estratto: «3.1. Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2022/2014, emessa nei confronti di "Bagno Elena s.a.s.", ha rilevato che essa, oltre a non riguardare situazioni riferibili al P., aveva ritenuto che ci si trovasse in presenza della buona fede dell'appellante nel confidare nel rinnovo automatico nel periodo di tempo dal 2003 al 2009. Ma sulla insussistenza della buona fede del P. si erano già ampiamente soffermati le decisioni del riesame e della Corte di Cassazione. La sentenza in questione non aveva, invece, confutato i principi affermati con la pronuncia del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 525 di 29/1/2013. Anche con il ricorso non vengono sostanzialmente evidenziati gli asseriti aspetti innovativi di siffatta decisione, ribadendosi piuttosto questioni interpretative della normativa, già esaminate e disattese dalla sentenza di questa Corte 9/1/2014, e che vanno qui ribadite: "Deve, infatti, procedersi alla disapplicazione del D.L. n. 400 del 1993, art. 01, tenendo conto di quanto recentemente affermato, sul punto, dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. 6, 29 gennaio 2013, n. 525), il quale ricorda che la Corte Costituzionale ha ripetutamente rilevato (con le sentenze nn. 213 del 2011, 340 del 2010, 233 del 2010 e 180 del 2010) che le disposizioni che prevedono proroghe automatiche di concessioni demaniali marittime violano l'art. 117 Cost., comma 1, per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. E ciò, in quanto l'automatismo della proroga della concessione determina una disparità di trattamento tra gli operatori del settore, violando i principi di concorrenza, perché a coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo è preclusa, alla scadenza della concessione, la possibilità di prendere il posto del precedente gestore, se non nel caso in cui questi ometta di richiedere la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Condivisibilmente il giudice amministrativo afferma che, in conseguenza del rilevato contrasto, vi è un obbligo di disapplicazione della norma per il periodo in cui è stata in vigore, da cui deriva la caducazione di eventuali taciti rinnovi delle concessioni, in ragione del venire meno del presupposto normativo su cui si fondavano". (cfr. sent. n. 33170/2013 cit). Per effetto della immediata operatività della direttiva CE sopra indicata (c.d. Direttiva Bolkstein), con conseguente disapplicazione del D.L. n. 400 del 1993, come conv. e succ. modif., le concessioni demaniali che scadevano il 31.12.2007 non potevano essere più prorogate automaticamente. Non si è in presenza quindi di alcuna "illegittima abrogazione retroattiva" del suddetto D.L. (abrogato poi formalmente dalla L. n. 217 del 2011); né di una "illegittima disapplicazione della L. n. 25 del 2010. Tale ultima legge nello stabilire che "... dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in scadenza entro il 31.12.2015 è prorogato fino a tale data..." evidentemente si riferiva alle concessioni rilasciate per la prima volta e non oggetto di proroga automatica. Né con tale interpretazione viene ad essere operata, come ritengono i ricorrenti, una illegittima e non prevista dalla norma distinzione tra concessioni validamente in essere e quelle prorogate. Le concessioni con scadenza alla data del 31.12.2007, non potendo più essere prorogate automaticamente per effetto della immediata applicazione nell'ordinamento interno della Direttiva Bolkstein, erano, invero, tamquam non essent. Esse semplicemente ..non esistevano più al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 194 del 2009, art. 1, comma 18, conv. in L. n. 25 del 2010, e come tali non potevano essere oggetto di proroga al 31.12.2015".»

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n.1772 del 07/11/2014 - Relatore: Alessandra Giuseppina Sidoti - Presidente: Concetta Anastasi

**Sintesi: La legge n. 135/2001, che rinvia alla definizione di linee guida statali e a criteri di attuazione regionali per la concreta gestione dei beni demaniali per attività turistico ricreative, nel disporre la cessazione dell'applicazione del d.l. n. 400/93 dall'entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento ai principi statali in materia di turismo, non può avere effetto sulle concessioni pregresse automaticamente rinnovate, ma solo in riferimento alle nuove concessioni.**

Estratto: «Le disposizioni introdotte dall'art.10 della legge n.88/2001 non possono che avere effetto con riferimento alle concessioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore della stessa norma. In caso contrario, non avrebbe senso la previsione di poteri di programmazione, consistenti nell'adozione di un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (cfr. art.6, comma 3, del citato d.l. n.400/93), finalizzati al rilascio delle relative concessioni e sarebbe svuotata la delega ai comuni ex art.42 del d.lgs. n.96/99 delle funzioni di gestione del demanio marittimo per finalità turistico ricreative. In questo senso si è espressa la giurisprudenza (v. T.A.R. Salerno 451/2002) che, condivisibilmente, ha sottolineato come “la stessa successiva legge n.135/2001, concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo, rischierebbe, seguendo l'interpretazione di parte ricorrente, di restare inapplicata. La legge 135, infatti, pur mantenendo la previsione di cui al comma 1 dell'art.10 della legge n.88/2001, rinvia alla definizione di linee guida statali e a criteri di attuazione regionali per la concreta gestione dei beni demaniali per attività turistico ricreative - cfr. artt. 2, comma 4, lettera l), e 11, comma 8. Quest'ultima disposizione (art.11, comma 8), in particolare, dispone la cessazione dell'applicazione del d.l. n.400/93 dall'entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento ai principi statali in materia di turismo. Principi e disciplina che non potrebbero avere effetto sulle concessioni pregresse automaticamente rinnovate. D'altra parte, la circostanza che la norma in esame si applichi con riferimento alle nuove concessioni è circostanza sostenibile, oltre che sulla base di una interpretazione sistematica, anche alla luce di un dato testuale. L'art.10, comma 1, della legge n.88/2001 fa infatti riferimento agli “impianti previsti” per lo svolgimento delle attività in concessione, non a quelli già esistenti.” Quindi la norma in questione non trovava applicazione alle concessioni rilasciate precedentemente alla sua entrata in vigore, con conseguente loro cessazione alla naturale scadenza. Nel caso, peraltro, la concessione era stata già prorogata sino al 31.10.2004, con la specificazione che l'eventuale rinnovo sarebbe stato condizionato dall'inserimento dell'area nel Piano Utilizzo Arenili. Ma, al momento dell'emanazione degli atti impugnati, l'area non rientrava tra quelle previste dal Piano Utilizzo Arenili e, pertanto, non sussistevano oggettivamente i presupposti per la richiesta proroga, legittimamente denegata dall'amministrazione. 3.3. Né tantomeno può trovare fondamento la pretesa di un ulteriore automatico rinnovo alla scadenza dei sei anni di cui alla normativa citata. L'instaurazione della procedura d'infrazione e la successiva abrogazione della norma in questione sono sicuri indici del contrasto della normativa interna con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno, 12 dicembre 2006, n.2006/123/CE e, segnatamente, del comma 2 dell'art.12 nella parte in cui esclude il rinnovo automatico della concessione; nonché con i principi del Trattato - direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e di cui la direttiva è mera attuazione - in tema di concorrenza e di libertà di stabilimento. Il Consiglio di Stato, di

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.4321 del 07/07/2009 - Relatore: Ugo De Carlo -  
Presidente: Adriano Leo

**Sintesi: E' caratterizzato da un alto tasso di discrezionalità, e quindi censurabile solo per sproporzione o irragionevolezza, il provvedimento comunale che fissa gli oneri manutentivi del bene oggetto di concessione.**

**Sintesi: Non è irragionevole imporre oneri manutentivi al concessionario di un bene che sia caratterizzato da vetustà, che non sia a norma e che stoni con il decoro di una zona di evidente interesse sul piano paesaggistico.**

Estratto: «Ciò detto, il ricorso nel merito va respinto. Non si ravvisano nel provvedimento in esame, caratterizzato da un alto tasso di discrezionalità, quei requisiti di manifesta sproporzione e irragionevolezza che possono determinare una censura sotto il profilo dell'eccesso di potere. Gli oneri manutentivi del chiosco sembrano richiesti dalla sua vetustà che non solo non lo caratterizza come edificio a norma ( basti pensare solo alla presenza dell'eternit ), ma che stona con il decoro di una zona di evidente interesse sul piano paesaggistico. Proprio per tale motivo vi è la necessità di curare il decoro della zona circostante al chiosco stesso.»

## DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PERSONE GIURIDICHE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.22972 del 12/11/2010 - Relatore: Pietro Campanile - Presidente: Donato Plenteda

**Sintesi: Non può escludersi, in linea di massima, la costituzione di diritti reali di godimento su beni demaniali, mediante il ricorso alla c.d. concessione-contratto, anche a favore di persone giuridiche, pubbliche o private.**

Estratto: «2.6 - Il giudice del rinvio, nell'applicare il principio secondo cui, in materia di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, non si può prescindere, salve le ipotesi previste in via eccezionale dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 3 dalla qualificazione della natura reale e non obbligatoria del diritto sul bene immobile, procederà a un'attenta verifica della sussistenza o meno - sulla base della complessiva valutazione degli atti intervenuti fra la Regione Lombardia e il Consorzio (compreso il citato verbale di consegna delle opere pubblica di bonifica), da effettuarsi sulla scorta della normativa statale e regionale di riferimento - di un diritto di uso dei beni medesimi in capo al Consorzio stesso, derivante non dalla mera qualità di concessionario (dovendosi altrimenti ritenere che la soggettività ai fini ICI decorra, sotto tale profilo, solo dall'entrata in vigore della L. n. 388 del 2000), ma dalla costituzione, a titolo derivativo, di un diritto di uso dell'intero complesso costituito dai canali di irrigazione e dai caselli idraulici. Sotto tale profilo dovrà tenersi presente che non può escludersi, in linea di massima, la costituzione di diritti reali di godimento su beni demaniali (mediante il ricorso alla



c.d. concessione - contratto: Cass., Sez. Un., 26 giugno 2003, n. 10157; Cass. 9 maggio 2002, n. 6687), anche a favore contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, di persone giuridiche, pubbliche o private (Cass., 11 luglio 1981, n. 4509).»

## DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PRESUPPOSIZIONE

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.559 del 11/06/2013 - Relatore: Stefano Tenca -  
Presidente: Giorgio Calderoni

**Sintesi: La presupposizione è un'obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) tenuta in considerazione - pur in mancanza di un espresso riferimento nelle clausole contrattuali - dai contraenti nella formazione del loro consenso come presupposto condizionante la validità e l'efficacia del negozio (c.d. condizione non sviluppata o inespressa), il cui venir meno o verificarsi è del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti, e non corrisponde - integrandolo - all'oggetto di una specifica obbligazione dell'uno o dell'altro.**

**Sintesi: La figura della presupposizione deve essere rigorosamente provata.**

**Sintesi: Per potersi parlare di presupposizione si deve essere in presenza di un fatto considerato dalle parti come rilevante, seppur non enunciato in modo espresso nel regolamento contrattuale di che trattasi.**

Estratto: «3. Nel merito la pretesa è infondata. L'azione giurisdizionale si fonda sui seguenti rilievi: • la causa della concessione (di beni e servizi) risiede nello svolgimento dei campionati italiani di vertice (serie A e serie B), per cui il declassamento verificatosi è causa di inefficacia del rapporto instaurato; • il corrispettivo è ancorato allo svolgimento delle competizioni in serie A e in serie B, ed è regolato il passaggio tra queste categorie, mentre la retrocessione in Lega Pro o in serie inferiori non è in alcun modo contemplata, circostanza che comprova l'estraneità alle finalità della concessione (diversamente opinando avremmo una concessione ad oggetto indefinito); • la limitazione dell'uso dell'impianto obbedisce ad intuitive regole di esperienza e ragionevolezza, poiché il campo da gioco è performante se non ospita troppo frequentemente partite; • l'interpretazione secondo buona fede e correttezza impone di ritenere che l'iscrizione in serie A o B sia il presupposto stesso della concessione, poiché rende possibile la prestazione di interesse pubblico per la quale è stata attribuita; • il nulla osta comunale all'utilizzo dello stadio malgrado il declassamento – rilasciato senza coinvolgere la ricorrente – urta contro il canone pubblicistico del giusto procedimento e contro il principio civilistico per cui le clausole contrattuali possono essere modificate soltanto con il consenso di tutti i contraenti; • Albinoleffe ha perso il titolo di preferenza perché non è squadra della città, e il Comune avrebbe dovuto al limite indire una procedura a evidenza pubblica per l'individuazione dell'ulteriore gestore. 3.1 Ritiene il Collegio utile, ai fini della decisione, soffermarsi proprio sul canone di buona fede invocato dalla parte ricorrente, recentemente approfondito dalla Sezione nella sentenza 18/4/2013 n. 363. Nella pronuncia si afferma che «La buona fede,

intesa in senso etico come requisito della condotta, costituisce un cardine della disciplina legale delle obbligazioni e forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, violato non soltanto quando una delle parti agisce con dolo in pregiudizio dell'altra ma anche quando il comportamento non sia improntato alla diligente correttezza e al senso di solidarietà sociale (Corte di Cassazione, sez. III civile – 11/2/2005 n. 2855). In particolare nella fase che precede la formazione del vincolo contrattuale, sorgono in capo ai futuri contraenti specifici obblighi di lealtà e correttezza nello svolgimento delle trattative, i quali sono particolarmente valorizzati dalla giurisprudenza amministrativa nella costruzione dogmatica della responsabilità pre-contrattuale, per cui se l'amministrazione recede dalle trattative instaurate fino al punto di suscitare in capo all'impresa il legittimo affidamento nella conclusione del contratto, detta condotta contrasta con le regole di probità e diligenza di cui all'art. 1337 del c.c. e può generare un'obbligazione risarcitoria (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen. – 5/9/2005 n. 6). Al contempo, anche l'interpretazione del contratto è governata dal principio di buona fede (art. 1366 del c.c.), come obbligo di lealtà che impone di non suscitare e non speculare su falsi affidamenti e non contestare ragionevoli aspettative generate nella controparte ». 3.2 In base alla convenzione stipulata dalle tre parti, il bene patrimoniale indisponibile è concesso in gestione a entrambe le Società fino ad un termine predeterminato, ossia il 30 giugno 2015. Nessuna clausola del testo sottoscritto contempla – quale motivo di risoluzione – la permanenza delle squadre nelle massime categorie del campionato italiano (serie A o serie B). L'art. 3 del contratto, peraltro, nel collegare la risoluzione del rapporto al verificarsi di taluni eventi – sopravvenuti motivi di interesse pubblico, modifiche dello statuto sociale delle Società affidatarie del servizio, mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo del contratto, casi di legge, scioglimento delle Società – nulla afferma a proposito dell'eventuale retrocessione di Albinoleffe (ovvero di Atalanta) in Lega Pro. La riflessione che consegue è l'impossibilità di aggiungere una causa ulteriore di risoluzione del vincolo negoziale oltre a quelle tassativamente previste dalla legge o dal contratto. Né soccorre, a favore della prospettazione della ricorrente, la modalità di calcolo del corrispettivo – effettivamente determinato prendendo in considerazione la disputa del campionato di serie A ovvero di serie B – trattandosi della quantificazione del canone per l'utilizzo dell'impianto, che è stato ancorato alla situazione di fatto esistente al momento delle stipulazione (all'epoca Atalanta era in serie A e Albinoleffe in serie B). 3.3 La posizione illustrata dalla difesa di At. evoca l'istituto giuridico della presupposizione. L'istituto viene definito come "obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) tenuta in considerazione - pur in mancanza di un espresso riferimento nelle clausole contrattuali - dai contraenti nella formazione del loro consenso come presupposto condizionante la validità e l'efficacia del negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa), il cui venir meno o verificarsi è del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti, e non corrisponde - integrandolo - all'oggetto di una specifica obbligazione dell'uno o dell'altro" (cfr. Corte di Cassazione, sez. II civile – 30/4/2012 n. 6612; sez. II civile – 20/12/2011 n. 27781). Al di là delle possibili definizioni, la suddetta condizione implicita deve essere rigorosamente provata. 3.4 Anche questo Tribunale (cfr. sentenza sez. I – 26/3/2012 n. 478) ha sottolineato che per parlarsi di presupposizione si deve essere in presenza di un fatto considerato dalle parti come rilevante, seppur non enunciato in modo espresso nel regolamento contrattuale di che trattasi. Nella fattispecie, tuttavia, non affiora alcun elemento, anche indiziario, idoneo a rivelare una comune condivisione della clausola escludente correlata alla retrocessione in una serie inferiore alla "B". Non avalla siffatta conclusione il paventato utilizzo "eccessivo" del campo di gioco, dato che il numero di partite (con 2 squadre coinvolte) resta il medesimo se Albinoleffe disputa un campionato inferiore.

Anche la dedotta estraneità di Al. dalla città di B. appare superata dall'avvenuto trasferimento di sede autorizzato dalla FIGC con provvedimento presidenziale 5/6/2012. Infine, l'invocato interesse pubblico all'espletamento della prestazione sportiva non è automaticamente vanificato dalla retrocessione in una serie inferiore, dato che la competizione cui partecipa una squadra vede mantenuto il coinvolgimento degli sportivi alla medesima affezionato.»

## DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.706 del 03/04/2015 - Relatore: Maurizio Santise -  
Presidente: Giovanni Sabato

**Sintesi: L'esito negativo di un'istanza volta al rilascio di una concessione demaniale non può dipendere dalla mancata approvazione di una disciplina imputabile all'inerzia della pubblica amministrazione.**

Estratto: «E' emerso nel corso del presente giudizio, che il Comune di Castellabate ha rigettato l'istanza del ricorrente, in quanto l'Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano ha espresso parere sfavorevole perché non è stato adottato il regolamento di esecuzione del regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta di Santa Marina di Castellabate. Come già evidenziato con l'ordinanza cautelare, l'accoglimento dell'istanza presentata dal ricorrente non può dipendere dal ritardo con cui l'Amministrazione interessata approva il Regolamento di Esecuzione e di organizzazione dell'area marittima protetta, che rischierebbe di paralizzare un numero rilevante di attività di rilievo economico non trascurabile. Non può, poi, essere sottaciuto che l'art. 6 del Regolamento citato (approvato con DM n. 220 del 28.7.2009) prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione entro 180 giorni dall'entrata in vigore del citato regolamento, su proposta dell'ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva. Considerando che il parere sfavorevole è stato emesso il 21 ottobre 2013, in un periodo temporale in cui il Ministero avrebbe dovuto adottare il citato regolamento di esecuzione, ne deriva che il parere sfavorevole dell'ente gestore e il conseguente diniego opposto dal Comune sono illegittimi, in quanto non è possibile denegare istanze di privati cittadini sul falso presupposto della mancata avvenuta regolamentazione doverosa della materia. Non si può, in altri termini, far dipendere l'esito negativo di un'istanza dalla mancata approvazione di una disciplina che dipende, comunque, dalla solerzia della pubblica amministrazione. Ne deriva, pertanto, che il ricorso è fondato e, per l'effetto, i provvedimenti impugnati vanno annullati.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.1639 del 30/03/2015 - Relatore: Gabriella De Michele -  
Presidente: Luciano Barra Caracciolo

**Sintesi: La scelta dell'amministrazione di riassegnare una concessione demaniale attraverso una procedura di gara è conforme a quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché dai principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento e non**

**discriminazione fra operatori economici, che si impongono in presenza di assegnazione di un bene pubblico, suscettibile di sfruttamento economico.**

Estratto: «Il ricorso proposto in primo grado, infatti, risulta fondato su quattro ordini di censure: le prime tre (eccesso di potere sotto vari profili e violazione dell'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990) appaiono congiuntamente riconducibili all'affermazione, secondo cui "la ditta Marine Radio Boat Service" sarebbe stata "concessionaria dello spazio acqueo, posizionato lungo l'argine destro del fiume Livenza" e, appunto in quanto concessionaria "titolare di un diritto soggettivo perfetto", sul quale l'Amministrazione avrebbe potuto incidere "solamente per il tramite dell'utilizzo dei poteri di autotutela", non attivati nel caso di specie e di cui si enunciavano i presupposti (bilanciamento fra interessi pubblici e privati, congrua motivazione, obbligo di indennizzo); il quarto motivo – violazione dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, come successivamente modificata ed integrata – era riferito a presunta formazione di silenzio assenso, sulla domanda di concessione presentata il 10 febbraio 2000. La tesi dell'intervenuta concessione – da identificare con l'autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile n. 800/00/3.2.10.4.0, ovvero formata per silenzio assenso, a norma del citato art. 20 della legge n. 241 del 1990 – risulta respinta in primo grado di giudizio e non riproposta in appello, con conseguente estraneità della stessa all'attuale "thema decidendum". Nell'impugnativa in esame, infatti, l'appellante si limita a segnalare – come già in precedenza ricordato – di avere inteso il provvedimento sopra citato "alla stregua di un accoglimento dell'istanza di concessione", apprendendo solo in seguito che l'atto del Genio Civile era "un mero parere, attinente ai soli aspetti riguardante la navigazione interna". In tale ottica la medesima appellante ripercorre, sinteticamente, il percorso argomentativo prospettato in primo grado, ma nella parte in diritto della propria impugnativa censura soltanto la "scarsa chiarezza e trasparenza da parte dell'Amministrazione", nonché il "clamoroso ritardo", con cui quest'ultima avrebbe preso "una posizione esplicita sul rilascio della concessione". In ogni caso – pur ammettendosi che l'autorizzazione del Genio Civile, qualificata come "autorizzazione idraulica", non configurasse una concessione – si insisteva sul "legittimo affidamento, dalla stessa ingenerato nella ditta appellante"; era inoltre segnalato come l'azione amministrativa si fosse svolta "in modo confuso, disorganico e lentissimo, tanto da disorientare e confondere il privato cittadino". La mancata conclusione (che non appare più contestata) dell'originario procedimento concessorio avrebbe, dunque, viziato la nuova procedura avviata per omessa considerazione della priorità e della completezza della prima domanda, avanzata dal medesimo, nonché per mancata indicazione delle ragioni di interesse pubblico, che impedivano di portare a termine il procedimento, iniziato nel febbraio del 2000. Sarebbero dunque stati "calpestati", nel caso di specie, "i più basilari principi che sorreggono l'azione amministrativa e, in particolare, quello di celerità e di conclusione espressa dei procedimenti", oltre al principio di imparzialità, in quanto alla ditta appellante era stato ingiustificatamente preclusa la partecipazione alla gara, condizionata all'assenza di procedimenti giudiziari contro la Regione Veneto. Appare incontestabile, in base a quanto analiticamente esposto, una diversa impostazione di linea difensiva tra primo e secondo grado di giudizio, tanto che potrebbe persino dubitarsi – come dubita, in effetti, la Regione resistente – sia dell'ammissibilità che della procedibilità dell'appello. Entrambe le eccezioni, tuttavia, non risultano del tutto meritevoli di accoglimento, risultando già espresse in primo grado le esigenze di tutela dell'affidamento, su cui sostanzialmente si concentra il gravame e dovendosi comunque valutare se tali esigenze potessero costituire vizio della procedura espletata, quanto meno nell'ottica dell'interesse residuale al risarcimento del danno (benché l'azione non risulti

riportato il contenuto dell'incarico affidato al Consorzio Antignano Scarl dal Ministero dei Lavori Pubblici, risulta invece solo che l'esecuzione della procedura doveva avvenire per conto dell'A.N.A.S. senza alcun conferimento di poteri per agire in nome proprio.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.23028 del 09/12/2004 - Relatore: Stefano Benini -  
Presidente: Giovanni Prestipino

**Sintesi: Nel caso di ricorso a concessione traslativa possono verificarsi nei rapporti esterni effetti analoghi a quelli della delegazione amministrativa, qualora, nell'espletamento dei compiti affidatigli, il concessionario agisca in nome proprio, creando l'affidamento del privato e sia direttamente responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni strumentalmente preordinate all'esecuzione delle opere oggetto della concessione, con la conseguenza che è unicamente il concessionario, e non il concedente, obbligato al pagamento delle indennità espropriative.**

Estratto: «Allorchè la pubblica amministrazione affidi ad un privato la realizzazione di opere programmate nell'interesse pubblico, il rapporto non può definirsi - di per sé - di delegazione amministrativa, che è istituto peculiare del diritto pubblico e non può configurarsi che tra enti pubblici diversi (delegazioni intersoggettive) o tra organi diversi dello stesso ente pubblico (delegazione interorganica), ricorrendo, invece, o la figura dell'appalto, ove l'affidamento sia strettamente limitato all'esecuzione del lavoro, ovvero quella della concessione traslativa, caratterizzata dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario dell'esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche (progettazione di massima ed esecutiva, direzione dei lavori, acquisizione delle aree mediante provvedimenti ablatori, ecc.) proprie del concedente e necessaria per la realizzazione delle opere (Cass. 3 novembre 1983, n. 6474). In quest'ultima ipotesi, peraltro, possono verificarsi nei rapporti esterni effetti analoghi a quelli della delegazione amministrativa, qualora, nell'espletamento dei compiti affidatigli, il concessionario agisca in nome proprio, creando l'affidamento del privato in qualsiasi modo interessato dall'esecuzione delle opere - in particolare ove, l'ente o l'impresa delegati, nell'ambito di accordi amichevoli di determinazione dell'indennità, si siano obbligati direttamente con l'espropriato alla corresponsione diretta degli importi corrispondenti (Cass. 1.3.2000, n. 1083) - e sia direttamente responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni strumentalmente preordinate alla esecuzione delle opere oggetto della concessione, con la conseguenza che ha unicamente il concessionario, e non il concedente, obbligato al pagamento delle indennità espropriative.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.20502 del 20/10/2004 - Relatore: Salvatore Salvago  
- Presidente: Rosario De Muisis

**Sintesi: Nel caso di concessione (traslativa) il concessionario agisce in nome proprio ed in tale qualità compie materialmente l'attività espropriativa; proprio per tale ragione è il solo responsabile delle obbligazioni assunte in dipendenza di essa.**

Estratto: «La Corte di appello ha accertato che in base all'art. 78 del Capitolato speciale di appalto la Provincia di Bari non aveva trasferito all'ATI funzioni e potestà sue proprie, ma le

aveva conferito il mero mandato a compiere tutti gli atti della procedura di espropriazione non senza precisare che tutte le relative operazioni sarebbero state compiute in nome e per conto dell'ente pubblico, la essa compresa l'occupazione definitiva; per cui anche il decreto ablativo sarebbe stato ottenuto in nome e per conto della Provincia di Bari. La ricorrente ha specificamente confermato siffatto accertamento unitamente all'interpretazione della disposizione pattizia: perciò stesso escludendo (a prescindere dalla terminologia utilizzata nel capitolato) la ricorrenza di una concessione (traslativa) in cui, invece, il concessionario agisce in nome proprio ed in tale qualità compie materialmente l'attività espropriativa: e proprio per tale ragione è il solo responsabile delle obbligazioni assunte in dipendenza di essa. La giurisprudenza di questa Corte è infatti fermissima nel ritenere che allorquando un soggetto pubblico o privato svolga la procedura espropriativa "in nome e per conto" dell'ente pubblico beneficiario dell'espropriazione (a simiglianza di quanto avviene nel caso di espropriazione dei suoli per la realizzazione di programmi per l'edilizia economica e popolare), è soltanto quest'ultimo ad esercitare il potere ablativo e ad assumere la titolarità degli obblighi indennitari: restando irrilevanti le clausole contrattuali attribuenti la relative obbligazioni all'appaltatore appositamente delegato all'acquisizione dei fondi, in mancanza di elementi tali da ritenere che nel rapporto con l'espropriato tale regolamentazione, costituente un fatto interno, fosse stata opportunamente resa palese (Cass. 821/2004; 467/2000; 6880/1999).»

TAR TOSCANA, SEZIONE I n.4197 del 06/10/2004 - Relatore: Giuseppe Di Nunzio - Presidente: Giovanni Vacirca

**Sintesi: In presenza di una concessione traslativa, in cui il concessionario si sia assunto convenzionalmente tutti gli oneri conseguenti a eventuali vertenze, il soggetto cui fa capo la titolarità passiva del rapporto risarcitorio è esclusivamente il concessionario.**

Estratto: «sia il concessionario sia il concedente in un procedimento espropriativo siano depositari di un interesse sostanziale tutelato dall'ordinamento e di un interesse processuale a resistere in relazione al corrispondente simmetrico interesse del soggetto espropriato ad agire contro l'espropriazione. Il problema che deve decidere il Collegio riguarda, invece, più propriamente, l'individuazione del soggetto che ha la titolarità passiva del rapporto risarcitorio. Il punto 28.4 della convenzione di concessione n. 48 del 1984 stabilisce che il concessionario assume tutte le vertenze "comunque connesse alle procedure espropriative", perché "unico legittimato a costituirsi e a resistere in giudizio". Tale impegno - che ha la valenza inequivoca di addebitare convenzionalmente al concessionario tutti gli oneri conseguenti a eventuali vertenze - è stato recepito dai vari concessionari che si sono succeduti. (...) L'orientamento giurisprudenziale è costante e pacifico nell'interpretare simili clausole convenzionali i concessioni traslative - nel senso di attribuire la titolarità passiva del rapporto risarcitorio al concessionario (Cass., S.U., 27/8/98, n. 8496; 10/3/98, n. 2645; Cass., 2/9/97, n. 8399; 16/6/00, n. 8246; 27/10/94, n. 9266; 4/2/98, n. 1109; nonché, con riferimento proprio alle FF.SS., Corte d'Appello di Firenze: ordinanze depositate il 15/2/02 e il 26/11/01).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.5443 del 10/10/2002 - Relatore: Giancarlo Montedoro - Presidente: Giorgio Giovannini

**Sintesi: Il delegante e delegato rispondono entrambi quando l'occupazione avviene d'intesa e non in nome e per conto. Diversamente, il concessionario è unico titolare delle obbligazioni che discendono dall'espropriazione.**

Estratto: «la giurisprudenza ha distinto il caso in cui, nell'occupazione appropriativa, vi sia corresponsabilità fra delegante e delegato, nel quale si deve ritenere rispondano entrambi, perché l'occupazione avviene non in nome e per conto ma d'intesa (art.60 della legge 22/10/1971 n.865), caso che comporta la conservazione in capo all'amministrazione del potere espropriativo (Cass. 20/9/1999 n.10129); dal diverso caso in cui al delegato è trasferito ogni potere di realizzazione dell'opera (caso che si realizza nell'ipotesi di concessione) (Cass. 1/12/1999 n.13403; in tal caso il concessionario diviene, per quanto specificato da Cass. 29/4/1999 n.4323 organo indiretto dell'amministrazione, pur agendo in nome proprio e pur non essendo il destinatario dell'opera pubblica). Il concessionario in tale ultimo caso è legittimato passivo in quanto soggetto attivo del rapporto espropriativo ed unico titolare delle obbligazioni che ad esso si ricollegano, anche se permane un potere di supremazia, ingerenza e controllo dell'amministrazione (così Cass. n.4323/1999; ma anche in senso analogo Cass. n.8246/2000; Cass. Sez. Un. n.745/1999; Cass. Sez. Un. n.2645/1998).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.69 del 23/02/2001 - Relatore: Mario Rosario Morelli  
- Presidente: Andrea Vela

**Sintesi: In caso di concessione "traslativa" l'obbligo indennitario, e la conseguente legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima, fanno capo al concessionario, a prescindere dalle eventuali ingerenze del concedente.**

Estratto: «Principio per cui, ai sensi degli articoli 80, 81, 84 della l. 1981 n. 219, quando le opere per la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della stessa legge sono state (come pacificamente nella specie) affidate in concessione (c.d. traslativa), con conseguente attribuzione al concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli per l'espletamento della procedura ablatoria, il concessionario medesimo, quale soggetto attivo del rapporto espropriativo, diviene altresì "l'unico titolare, dal lato passivo, di tutte le obbligazioni indennitarie" che a quel rapporto si collegano e, quindi, l'unico legittimato passivo" nella controversia avente ad oggetto l'opposizione alla stima od il pagamento, comunque, di quelle indennità (cfr. Sez. Un. nn. 4821/98; 299, 388, 495/2000 ex plur.). Soluzione, questa, da cui non è consentito deviare nel caso in esame - neppure in considerazione delle sottolineate sue peculiarità, legate al fatto che l'amministrazione "impedito" ed addirittura "vietato" al Consorzio di procedere alla materiale presa di possesso delle aree in questione; sospendendo anche (per un certo periodo) gli adempimenti relativi alla loro espropriazione - poiché tali circostanze attengono unicamente al piano dei rapporti interni tra concedente e concessionario (che potranno dar luogo ad eventuali rivalsa od istanze risarcitorie del secondo nei confronti del primo) ma non rilevano né incidono, per il profilo dei rapporti esterni, sul quadro degli effetti ricollegati dalla legge all'esistenza (ed immanenza) della concessione (lo stesso Consorzio afferma che essa fu anzi rinnovata "con successivo atto del 14 ottobre 86), (Effetti) implicanti - come detto - la legittimazione passiva esclusiva del concessionario per le obbligazioni indennitarie, cui è tenuto, appunto ex lege, a far riferimento il proprietario del fondo interessato dalla procedura ablatoria.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.495 del 14/07/2000 - Relatore: Giuseppe Marziale -  
Presidente: Romano Panzarani

**Sintesi: In caso di concessione traslativa dei poteri espropriativi, legittimato passivo in materia di determinazione dell'indennità è il concessionario.**

Estratto: «qualora le opere attuative del programma straordinario per l'edilizia straordinaria di Napoli siano state oggetto di concessione traslativa, con attribuzione dei poteri connessi all'espletamento delle procedure espropriative, legittimato passivo nel giudizio di determinazione delle indennità la legittimazione è il concessionario (Cass., S.U., 2645 e 4821/98)»

## TITOLO EDILIZIO --> RAPPORTO CON ALTRI PROVVEDIMENTI --> CON LA CONCESSIONE DEMANIALE

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.64 del 15/01/2015 - Relatore: Maria Colagrande - Presidente: Sergio Conti

**Sintesi: Poiché la competenza in materia di rilascio dei titoli edilizi è riservata al Comune, il parere negativo sulla conformità agli strumenti urbanistici delle opere da realizzarsi sul suolo demaniale non può essere disatteso dalla Regione, che, in caso contrario, finirebbe per invadere una sfera di competenza funzionale del Comune.**

Estratto: «Venendo quindi all'esame delle questioni sottoposte al Collegio, va premesso che, in materia di concessioni demaniali marittime, il procedimento di evidenza pubblica risultante dall'art. 37 c. nav., dall'art. 8 regolamento di attuazione del c. nav. e dall' art. 9 della l. r. Puglia n. 17/06, prevede che la domanda avanzata da un aspirante sia resa pubblica al fine di sollecitare la presentazione di domande concorrenti, onde selezionare quella, fra tutte, che meglio consente di sfruttare e valorizzare la funzione di pubblica utilità del bene demaniale. Ai sensi degli articoli 6 e 17 l.r. 17/06 il Comune è competente a ricevere la domanda, a svolgere le attività amministrative ad essa conseguenti, restando riservata alla Regione, fino all'approvazione del piano regionale delle coste, la competenza al rilascio dei nuovi titoli concessori. La gestione del procedimento concessorio è poi dettagliatamente descritta dall'art. 3, lettera C della Convenzione sui rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Porto Cesareo che prescrive al Comune, ricevuta l'istanza di concessione demaniale, di esprimere un parere di accogliibilità con riferimento agli aspetti urbanistici, paesaggistici e ambientali della zona richiesta ed alle previsioni del piano Comunale delle coste. Il Collegio ritiene che si tratti di un parere vincolante, almeno per quanto attiene alla compatibilità delle opere funzionali all'esercizio della concessione demaniale con la disciplina urbanistica di un suolo ricadente nel territorio comunale. Infatti, poiché la competenza in materia di rilascio dei titoli edilizi è riservata al Comune, il parere negativo sulla conformità agli strumenti urbanistici delle opere da realizzarsi sul suolo demaniale non può essere disatteso dalla Regione, che, in caso



contrario, finirebbe per invadere una sfera di competenza funzionale del Comune.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4765 del 22/09/2014 - Relatore: Umberto Realfonzo -  
Presidente: Riccardo Virgilio

**Sintesi: Il permesso di costruire una struttura stagionale, che non può essere considerata un'edificazione integrata stabilmente a tutti gli effetti nel contesto edilizio - urbanistico, è configurato come titolo in precario di natura temporanea, la cui validità è destinata a recedere nel contrasto con nuove previsioni urbanistiche che vietino la realizzazione di tutti i tipi di costruzioni entro una determinata fascia dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare allo scopo preciso di salvaguardare il paesaggio e l'ambiente costiero.**

Estratto: «Ha poi ragione il Comune di Gallipoli anche quando afferma che l'art. 15 comma 4 del TU edilizia n. 380/2001 non si attaglia affatto alle ipotesi dei permessi temporanei in precario in quanto, come è evidente dalla sua stessa costruzione letterale, la disposizione concerne esclusivamente i permessi di costruire a titolo definitivo. In quanto basata su di un titolo precario, la struttura stagionale non poteva essere considerata un'edificazione integrata stabilmente a tutti gli effetti nel contesto edilizio - urbanistico. L'esigenza di garantire l'indefettibile applicazione di un più attuale assetto normativo del territorio, è infatti ancora maggiore in caso di permesso temporaneo in precario che, come tale, è naturalmente destinato a decadere al sopravvenire della nuova disciplina urbanistica. Del resto la decadenza del permesso a costruire in contrasto con nuove e diverse previsioni urbanistiche è atto dovuto di natura ricognitiva, avente effetti ex tunc (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10-08-2007 n. 4423; Consiglio di Stato sez. IV 07/09/2011 n. 5028) in quanto tutela l'interesse primario al non-mantenimento in vita di titoli edilizi non più conformi alla nuova disciplina urbanistica ed edilizia della zona (cfr. Consiglio di Stato sez. III 04/04/2013 n. 1870). Il permesso di costruire n.24247/2007 si configurava quindi come titolo in precario di natura temporanea, la cui validità era destinata a recedere ex nel contrasto con le nuove previsioni urbanistiche di cui all'art. 28 NTA del nuovo PRG di Gallipoli (rubricato "Tutela della fascia costiera") che vietano la realizzazione di tutti i tipi di costruzioni entro la fascia di 500 m dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare allo scopo preciso di salvaguardare il paesaggio e l'ambiente costiero. Come esattamente denunciato col gravame n. 3213/2012, deve dunque ritenersi fondata l'argomentazione conclusiva dell'appello del Comune secondo cui, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/1990, l'ordinanza impugnata in primo grado sarebbe stata connotata da un preciso interesse pubblico al ritiro di un p.d.c. temporaneo divenuto incompatibile con le nuove, e ben più restrittive, previsioni urbanistiche degli interventi edilizi sulla costa.»

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.421 del 22/07/2014 - Relatore: Angela Fontana -  
Presidente: Roberto Politi

**Sintesi: Nel caso di concessione demaniale marittima per stabilimento balneare che vada periodicamente rimosso per poi essere ricollocato, che abbia carattere stagionale, del tutto legittimamente l'Amministrazione può pretendere il pagamento dei 'diritti di segreteria' per**

**il rilascio periodico del titolo edilizio, in conseguenza di una dovuta attività di vigilanza e all'obbligo di verificare di volta in volta la sussistenza dei presupposti necessari per l'ulteriore rilascio del titolo edilizio, cioè la tempestiva rimozione degli impianti e la identità delle opere da ricollocare.**

Estratto: «7.2. La ricorrente deduce che i 'diritti di segreteria', in quanto relativi ad opere da realizzarsi in esecuzione di una concessione demaniale di durata decennale, dovrebbero essere corrisposti una volta soltanto per tutta la durata della concessione, diversamente ravvisandosi un eccesso di potere ed una disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti titolari di concessioni pluriennali che corrispondono i relativi oneri di segreteria una tantum. Tale censura non risulta condivisibile. Vanno infatti nettamente distinti – sul piano procedimentale e su quello funzionale - la concessione demaniale, rilasciata al fine di consentire la occupazione e l'utilizzazione del bene demaniale, e i titoli edilizi necessari per realizzare sul bene demaniale le opere ed i manufatti necessari per la sua utilizzabilità. Infatti, il provvedimento con cui viene rilasciata la concessione demaniale consente al privato di utilizzare un bene appartenente al patrimonio pubblico, mentre il provvedimento che abilita alla realizzazione di strutture edilizie consentire un mutamento dell'assetto del territorio, ove risulti la coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti. Nelle specie, inoltre, è decisivo considerare che la concessione demaniale, pur decennale, si caratterizza per la stagionalità della attività svolta dalla società ricorrente: essa gestisce uno stabilimento balneare che va periodicamente rimosso per poi essere ricollocato, con il conseguente potere-dovere dell'Amministrazione di volta in volta di verificare che effettivamente vi sia la rimozione degli impianti e di rilasciare conseguentemente il titolo edilizio di carattere stagionale per la loro installazione ad tempus. In altre parole, poiché la concessione demaniale marittima di cui è titolare la società, pur avendo natura decennale, ha carattere stagionale, del tutto legittimamente l'Amministrazione ha preteso il pagamento dei 'diritti di segreteria' per il rilascio periodico del titolo edilizio, conseguente ad una dovuta attività di vigilanza e all'obbligo di verificare di volta in volta la sussistenza dei presupposti necessari per l'ulteriore rilascio del titolo edilizio (cioè la tempestiva rimozione degli impianti e la identità delle opere da ricollocare): è dunque pienamente rispettato anche il principio di corrispettività, poiché il rinnovato pagamento degli 'oneri di segreteria' si pone in correlazione al rinnovato svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2990 del 12/06/2014 - Relatore: Raffaele Potenza -  
Presidente: Marzio Branca

**Sintesi: La concessione demaniale, in quanto costitutiva di posizioni private insistenti su bene pubblico, riceve una normazione speciale che non ne permette l'equiparazione ad una ordinaria concessione edilizia.**

Estratto: «Quest'ultimo rilievo, ad avviso del Collegio, assume carattere decisivo. Sotto il profilo generale deve ribadirsi anzitutto che la concessione demaniale, in quanto costitutiva di posizioni private insistenti su bene pubblico, riceve in effetti una normazione speciale che non ne permette l'equiparazione ad una ordinaria concessione edilizia. In particolare, l'art. 824 del codice civile è del tutto chiaro nel porre la cennata disciplina, peraltro menzionando espressamente i cimiteri. In tale quadro, le varianti-differenziazioni edilizie dalla concessione